



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2013/0137(COD)

7.2.2014

EMENDAMENTI 275 - 474

Progetto di parere
Pilar Ayuso
(PE522.867v01-00)

Produzione e messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale)

Proposta di regolamento
(COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))

AM_Com_LegOpinion

Emendamento 275

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la percentuale di campioni per genere, specie e categoria sottoposti ad analisi;

soppresso

Or. de

Motivazione

Tale proposta comporta costi aggiuntivi e un maggiore onere burocratico. Gli Stati membri devono attingere alle proprie esperienze nella realizzazione di tali analisi.

Emendamento 276

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la procedura di analisi.

soppresso

Or. de

Emendamento 277

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità competenti che, a seguito delle analisi successive alla certificazione, accertino che il materiale prebase, di base o certificato non è stato **prodotto e** messo a disposizione sul mercato in conformità

1. Le autorità competenti che, a seguito delle analisi successive alla certificazione, accertino che il materiale prebase, di base o certificato non è stato messo a disposizione sul mercato in conformità delle prescrizioni

delle prescrizioni relative **alla produzione** e alla qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 2 e dei sistemi di certificazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, si assicurano che l'operatore professionale in causa adotti i provvedimenti correttivi necessari. Tali provvedimenti sono volti a garantire che il materiale in questione sia conforme alle prescrizioni oppure sia ritirato dal mercato.

relative alla qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 2 e dei sistemi di certificazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, si assicurano che l'operatore professionale in causa adotti i provvedimenti correttivi necessari. Tali provvedimenti sono volti a garantire che il materiale in questione sia conforme alle prescrizioni oppure sia ritirato dal mercato.

Or. en

Motivazione

Le direttive in vigore non disciplinano la produzione di materiale riproduttivo vegetale (piante da frutto e ornamentali, materiale di moltiplicazione di ortaggi). Non sempre è chiaro se l'intero raccolto o parte di esso debba essere utilizzato come materiale riproduttivo vegetale o venduto come prodotto alimentare o mangime, laddove nell'ultimo caso le restrizioni non dovrebbero trovare applicazione. Conformemente al principio di proporzionalità, le norme restrittive non dovrebbero applicarsi alla produzione di tutti i tipi di materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 278

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti che, a seguito delle analisi successive alla certificazione, accertino che il materiale prebase, di base o certificato non è **stato prodotto e messo a disposizione sul mercato in conformità delle** prescrizioni relative **alla produzione** e alla qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 2 e dei sistemi di certificazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, si assicurano che l'operatore professionale in causa adotti i provvedimenti correttivi necessari. Tali provvedimenti sono volti a garantire che il materiale in questione sia conforme alle prescrizioni oppure sia

Emendamento

1. Le autorità competenti che, a seguito delle analisi successive alla certificazione, accertino che il materiale prebase, di base o certificato non è **conforme alle** prescrizioni relative alla qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 2 e dei sistemi di certificazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, **o non è stato messo a disposizione sul mercato in conformità di tali prescrizioni**, si assicurano che l'operatore professionale in causa adotti i provvedimenti correttivi necessari. Tali provvedimenti sono volti a garantire che il materiale in questione sia conforme alle prescrizioni oppure sia

ritirato dal mercato.

ritirato dal mercato.

Or. de

Emendamento 279

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora nel corso delle analisi successive alla certificazione si accerti in più occasioni che un operatore professionale **produce o** mette a disposizione sul mercato materiale riproduttivo vegetale non conforme alle prescrizioni relative alla qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 2, o ai sistemi di certificazione di cui all'articolo 20, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Emendamento

2. Qualora nel corso delle analisi successive alla certificazione si accerti in più occasioni che un operatore professionale mette a disposizione sul mercato materiale riproduttivo vegetale non conforme alle prescrizioni relative alla qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 2, o ai sistemi di certificazione di cui all'articolo 20, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Le direttive in vigore non disciplinano la produzione di materiale riproduttivo vegetale (piante da frutto e ornamentali, materiale di moltiplicazione di ortaggi). Non sempre è chiaro se l'intero raccolto o parte di esso debba essere utilizzato come materiale riproduttivo vegetale o venduto come prodotto alimentare o mangime, laddove nell'ultimo caso le restrizioni non dovrebbero trovare applicazione. Conformemente al principio di proporzionalità, le norme restrittive non dovrebbero applicarsi alla produzione di tutti i tipi di materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 280

Karin Kadenbach

Proposta di regolamento Articolo 32

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

Motivazione

La formulazione dell'articolo 32 ne rende impossibile l'applicazione in quanto non tiene conto delle particolarità delle miscele per quanto riguarda la loro composizione. Nel caso di miscele composte di specie non inserite nell'elenco si viene a creare ambiguità giuridica.

Emendamento 281

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 32

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. de

Motivazione

Si tratta di un potere molto ampio che potrebbe creare difficoltà nella fase di applicazione, segnatamente alla luce delle differenze attualmente riscontrabili tra gli Stati membri. Si verrebbe a creare incertezza soprattutto in relazione alle miscele di generi che non sono iscritte a livello dell'Unione.

Emendamento 282

Karin Kadenbach, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento

Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 32 bis

Miscela

Le miscele di varietà e/o generi e specie possono essere messe a disposizione sul mercato con le seguenti restrizioni:

a) un'etichetta ufficiale può essere apposta alla miscela soltanto se tutti gli ingredienti della miscela sono stati certificati in precedenza con un'etichetta ufficiale; tutte le altre miscele, incluse quelle contenenti generi e specie non inseriti nell'elenco di cui all'allegato I sono messe a disposizione sul mercato come materiale standard;

b) l'etichetta della miscela deve contenere un elenco degli ingredienti che indichi almeno il nome comune e il peso in percentuale di ciascun ingrediente.

Or. en

Motivazione

Occorre trovare una soluzione per le miscele che non siano state certificate a mezzo di un'etichetta ufficiale. In linea con l'emendamento precedente, il presente emendamento, una volta attuato, consentirà di rispondere in maniera più adeguata alle particolarità delle miscele.

Emendamento 283

Karin Kadenbach, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento

Articolo 33

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

Motivazione

Le miscele per la preservazione mirano a preservare la biodiversità. La formulazione dell'articolo 33 ne rende impossibile l'applicazione, date le particolarità delle miscele per la preservazione, e non consente di raggiungere l'obiettivo perseguito dal presente articolo. L'intero articolo andrebbe soppresso e riscritto.

Emendamento 284

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti possono autorizzare la produzione e la messa a disposizione sul mercato di una miscela di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi o specie inseriti nell'elenco di cui all'allegato I, con materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie non inseriti nell'elenco di cui all'allegato I, ***se tale miscela soddisfa le seguenti condizioni:***

Emendamento

1. Le autorità competenti possono autorizzare la produzione e la messa a disposizione sul mercato di una miscela di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi o specie inseriti nell'elenco di cui all'allegato I, con materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie non inseriti nell'elenco di cui all'allegato I;

Or. en

Emendamento 285

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) contribuisce alla conservazione delle risorse genetiche e alla preservazione dell'ambiente naturale;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 286

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) è naturalmente associata a una regione particolare (nel seguito "regione d'origine"). Nel seguito tale miscela è indicata come "miscela per la preservazione".

soppresso

Or. en

Emendamento 287

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

**Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità competente che autorizza la produzione e la messa a disposizione sul mercato di una miscela per la preservazione, identifica la regione d'origine tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità od organizzazioni responsabili delle risorse fitogenetiche.

soppresso

Or. en

Emendamento 288

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

**Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera c**

Testo della Commissione

Emendamento

c) i requisiti di imballaggi e contenitori di miscele per la preservazione;

c) i requisiti relativi all'autorizzazione di cui al paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 289

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) le prescrizioni per l'etichettatura di miscele per la preservazione;

Emendamento

d) i requisiti di imballaggi e contenitori per le miscele delle specie elencate nell'allegato I e di quelle non elencate nell'allegato;

Or. en

Emendamento 290

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) l'obbligo degli operatori professionali di presentare una relazione sulla produzione e la messa a disposizione sul mercato di miscele per la preservazione;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 291

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

g) l'obbligo degli Stati membri di riferire alla Commissione in merito all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 292

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento

Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33 bis

Miscela per la preservazione

1. Le miscele per la preservazione possono essere messe a disposizione sul mercato soltanto come materiale standard.

2. Qualora non sia possibile mettere a disposizione sul mercato una miscela per la preservazione come materiale standard, viene fornita un'indicazione dell'ambiente naturale in cui la miscela per la preservazione è stata raccolta. Tale informazione comprende, come minimo:

- a) la data e il luogo del raccolto; nonché**
- b) le società vegetali interessate.**

Or. en

Motivazione

Come indicato nella motivazione dell'emendamento precedente, occorrerebbe redigere un nuovo articolo 33. Le particolarità e l'obiettivo delle miscele per la preservazione andrebbero prese in considerazione nell'articolo 33.

Emendamento 293

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) gli obiettivi perseguiti dalla sperimentazione proposta;

soppresso

Emendamento 294

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) le località in cui verrà svolta la sperimentazione;

soppresso

Emendamento 295

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) la procedura per il mantenimento della varietà;

soppresso

Emendamento 296

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) i requisiti di qualità applicabili al materiale riproduttivo vegetale commercializzato a norma delle presenti disposizioni;

Motivazione

La qualità del materiale riproduttivo vegetale commercializzato a norma delle presenti disposizioni deve essere sufficiente.

Emendamento 297

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 36

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione corrisponde all'aggiunta dell'articolo 15 bis.

Emendamento 298

Satu Hassi

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il materiale riproduttivo vegetale è **messo a disposizione sul mercato** in **piccole** quantitativi da persone diverse dagli operatori professionali o da operatori professionali **con non più di dieci dipendenti e il cui fatturato annuo o il totale di bilancio non sia superiore a 2 milioni di EUR;**

a) il materiale riproduttivo vegetale è **immesso per la prima volta sul mercato** in **piccoli** quantitativi da persone diverse dagli operatori professionali o da operatori professionali **che, in un anno stagionale, utilizzano un'area per la produzione di materiale riproduttivo vegetale non superiore all'area definita all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1765/92^{21c} al suo ultimo giorno di validità, e non inferiore ai 5 ettari;**

^{21c} **GU L 181 del 1.7.1992, pag. 12-20.**

Or. en

Motivazione

Definire il materiale destinato al mercato di nicchia secondo il numero di dipendenti e il fatturato annuo non tiene conto delle particolarità dello Stato membro. Per questo motivo, una definizione praticabile di "piccoli produttori" è fornita dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1765/92 (regolamento che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi), che fa riferimento alle dimensioni dell'area di produzione. Inoltre, ai rivenditori al dettaglio dovrebbe essere consentito di vendere materiali destinati a un mercato di nicchia.

Emendamento 299

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il materiale riproduttivo vegetale è **messo a disposizione sul mercato in piccole** quantitativi da persone diverse dagli operatori professionali o da operatori professionali **con non più di dieci dipendenti e** il cui fatturato annuo o il totale di bilancio non sia superiore a 2 milioni di EUR;

Emendamento

a) il materiale riproduttivo vegetale è **prodotto in piccoli** quantitativi da persone diverse dagli operatori professionali o da operatori professionali il cui fatturato annuo o il totale di bilancio non sia superiore a 2 milioni di EUR;

Or. en

Motivazione

L'articolo 36 è stato presentato ai soggetti interessati e alla società civile come una concessione per la diversità agricola. Tuttavia, le restrizioni quantitative rappresentano un ostacolo al conseguimento della biodiversità, in quanto la nicchia è già definita dalle dimensioni dell'operatore. Inoltre, la coltivazione di piante rare può rivelarsi un'attività ad alta intensità di manodopera e, spesso, richiede più di dieci lavoratori. Infine, ma non meno importante, le restrizioni in merito alle dimensioni degli operatori dovrebbero essere legate alla produzione, non alle attività al dettaglio.

Emendamento 300

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il materiale riproduttivo vegetale è messo a disposizione sul mercato **in piccole quantitativi** da persone diverse dagli operatori professionali o da operatori professionali **con non più di dieci dipendenti e** il cui fatturato annuo o il totale di bilancio non sia superiore a 2 milioni di EUR;

Emendamento

a) il materiale riproduttivo vegetale è messo a disposizione sul mercato da persone diverse dagli operatori professionali o da operatori professionali il cui fatturato annuo o il totale di bilancio non sia superiore a 2 milioni di EUR;

Or. de

Emendamento 301

Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il materiale riproduttivo vegetale è messo a disposizione sul mercato in **piccole** quantitativi da persone diverse dagli operatori professionali o da operatori professionali con non più di dieci dipendenti **e** il cui fatturato annuo o il totale di bilancio non sia superiore a 2 milioni di EUR;

Emendamento

a) il materiale riproduttivo vegetale è messo a disposizione sul mercato in **piccoli** quantitativi da persone diverse dagli operatori professionali o da operatori professionali con non più di dieci dipendenti, il cui fatturato annuo o il totale di bilancio non sia superiore a 2 milioni di EUR **e che non dipendano direttamente o indirettamente da un operatore professionale il cui fatturato annuo o il totale di bilancio, sommato al proprio, sia superiore a 2 milioni di EUR.**

In deroga alla lettera a), le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, il cui fine statutario sia la preservazione e la promozione della diversità delle risorse fitogenetiche e il cui fatturato annuo o il totale di bilancio non superi i 2 milioni di EUR, possono commercializzare materiale di nicchia anche se hanno più di dieci dipendenti.

Or. en

Emendamento 302
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***b bis) il materiale riproduttivo vegetale
soddisfa le disposizioni di cui al titolo III
del presente atto.***

Or. en

Emendamento 303
Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***b bis) il materiale riproduttivo vegetale è
liberamente riproducibile;***

Or. en

Emendamento 304
Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***b ter) il materiale riproduttivo vegetale è
ottenuto, selezionato e moltiplicato con
metodi di selezione tradizionali che
rispettano le barriere naturali all'incrocio.***

Or. en

Emendamento 305
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che stabiliscono uno o più dei seguenti elementi per quanto riguarda la produzione e la messa a disposizione sul mercato di materiale destinato a un mercato di nicchia appartenente a determinati generi o specie:

soppresso

a) la dimensione massima di imballaggi, contenitori o mazzi;

b) le prescrizioni relative a tracciabilità, lotti ed etichettatura del materiale destinato a un mercato di nicchia.

c) le modalità di messa a disposizione sul mercato.

Or. en

Motivazione

Questo articolo è presumibilmente volto a tutelare gli operatori minacciati dalle grandi industrie e oppressi dall'attuale legislazione. Tuttavia, mediante atti delegati, il concetto di materiale destinato a un mercato di nicchia può essere facilmente nullificato. Pertanto, la possibilità di rendere più rigide le norme sul materiale destinato a un mercato di nicchia dovrebbe essere eliminata. Per questo motivo, non si dovrebbe consentire alla Commissione di erodere l'articolo 36 tramite un atto delegato.

Emendamento 306
Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che stabiliscono uno o più dei seguenti elementi per quanto riguarda la produzione e la messa a disposizione sul mercato di materiale destinato a un mercato di nicchia ***appartenente a determinati generi o specie:***

Emendamento

3. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che stabiliscono uno o più dei seguenti elementi per quanto riguarda la produzione e la messa a disposizione sul mercato di materiale destinato a un mercato di nicchia:

Or. en

Emendamento 307

Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) la dimensione massima di imballaggi, contenitori o mazzi;

Emendamento

a) la dimensione massima di imballaggi, contenitori o mazzi, ***proporzionalmente alle esigenze di agricoltori professionali e non professionali che potrebbero utilizzarli;***

Or. en

Emendamento 308

Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) le prescrizioni relative a tracciabilità, lotti ed etichettatura del materiale destinato a un mercato di nicchia.

Emendamento

b) le prescrizioni relative a tracciabilità, lotti ed etichettatura del materiale destinato a un mercato di nicchia, ***ivi comprese le indicazioni per l'acquirente finale relative all'origine della varietà e al luogo e all'anno di produzione di ciascun lotto***

venduto;

Or. en

Emendamento 309

Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) le regole relative alle informazioni sui processi di moltiplicazione utilizzati.

Or. en

Emendamento 310

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di superare le difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di materiale riproduttivo vegetale che possono verificarsi in uno Stato membro, l'autorità competente di tale Stato membro può autorizzare la messa a disposizione sul mercato di sementi con un minor tasso di germinazione, a condizione che tale tasso sia ridotto in misura inferiore al **5%** rispetto al tasso di germinazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Al fine di superare le difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di materiale riproduttivo vegetale che possono verificarsi in uno Stato membro, l'autorità competente di tale Stato membro può autorizzare la messa a disposizione sul mercato di sementi con un minor tasso di germinazione, a condizione che tale tasso sia ridotto in misura inferiore al **10%** rispetto al tasso di germinazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Il tasso di germinazione va adattato per reagire in maniera adeguata ai casi di difficoltà di approvvigionamento.

Emendamento 311

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Al fine di superare le difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di materiale riproduttivo vegetale che possono verificarsi in uno Stato membro, l'autorità competente di tale Stato membro può autorizzare la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale con prescrizioni relative alla qualità – diverse dai requisiti relativi al minor tasso di germinazione di cui al paragrafo 1 – di livello inferiore rispetto alle prescrizioni relative alla qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Tale autorizzazione è concessa, sulla base di una domanda motivata presentata dall'operatore professionale interessato, per un periodo determinato non superiore a quattro mesi, mentre le importazioni delle sementi dai restanti Stati membri devono essere elencate nell'opportuno elenco nazionale degli Stati membri.

L'etichetta del materiale riproduttivo vegetale messo a disposizione sul mercato a norma del presente paragrafo è di colore marrone. Essa indica che il livello qualitativo del materiale riproduttivo in questione è inferiore rispetto alle prescrizioni relative alla qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire una fornitura adeguata di varietà vegetali adatte alla coltivazione in un singolo Stato membro, in momenti di grave scarsità di approvvigionamento, su richiesta dello

Stato membro si devono omettere elementi specifici del processo di certificazione.

Emendamento 312

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il materiale riproduttivo vegetale di cui al paragrafo 1 può essere messo a disposizione sul mercato *e scambiato una sola volta tra due operatori professionali, senza essere ulteriormente trasferito a terzi.*

Emendamento

2. Il materiale riproduttivo vegetale di cui al paragrafo 1 può essere messo a disposizione sul mercato *dall'operatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 o sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente.*

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo potrebbe limitare l'accesso degli agricoltori al materiale riproduttivo vegetale e, pertanto, occorre modificarlo per evitare che ciò accada.

Emendamento 313

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Le autorità competenti* possono *autorizzare la messa* a disposizione sul mercato *di* sementi, per un periodo determinato, come materiale prebase, di base o certificato anche se i requisiti di germinazione stabiliti a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, non sono ancora stati confermati qualora ciò sia necessario per rendere le sementi rapidamente disponibile sul mercato.

Emendamento

1. *Gli operatori professionali* possono *mettere* a disposizione sul mercato sementi, per un periodo determinato, come materiale prebase, di base o certificato anche se i requisiti di germinazione stabiliti a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, non sono ancora stati confermati qualora ciò sia necessario per rendere le sementi rapidamente disponibile sul mercato.

Motivazione

Per la messa a disposizione sul mercato di sementi il cui tasso di germinazione non sia stato ancora confermato non dovrebbe essere richiesta la previa autorizzazione delle autorità competenti.

Emendamento 314

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

**Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Le sementi di cui al paragrafo 1 possono essere messe a disposizione sul mercato *e scambiate una sola volta tra due operatori professionali, senza essere ulteriormente trasferite a terzi*, sulla base di un certificato di analisi provvisorio relativo al tasso di germinazione.

Emendamento

2. Le sementi di cui al paragrafo 1 possono essere messe a disposizione sul mercato sulla base di un certificato di analisi provvisorio relativo al tasso di germinazione.

Motivazione

Queste sementi dovrebbero poter essere trasferite a più operatori professionali.

Emendamento 315

Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

**Proposta di regolamento
Articolo 40 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 40 bis

Mantenimento di un mercato nazionale equo

Gli Stati membri possono adottare misure

di emergenza, mediante la legislazione nazionale, nelle seguenti circostanze:

- 1. tali misure sono necessarie per garantire la proporzionalità e la sussidiarietà;*
 - 2. tali misure sono necessarie per garantire la disponibilità sul mercato di materiale riproduttivo vegetale raro e tradizionale;*
 - 3. tali misure sono necessarie per tutelare l'ambiente o la presenza di biodiversità agricola;*
 - 4. tali misure sono necessarie per proteggere i diritti delle popolazioni indigene e gli stili di vita tradizionali.*
- Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri ciascuna misura adottata a norma del presente articolo.*

Or. en

Motivazione

Il mercato delle sementi è diverso in ciascun paese europeo. La presente proposta è mirata agli Stati membri che dispongono di un'industria delle sementi altamente sviluppata. La grande industria beneficia delle norme proposte, mentre le poche deroghe specificamente destinate alle microimprese non consentono loro di crescere. I paesi con un'industria delle sementi meno sviluppata devono avere l'opportunità di adattare la presente legislazione alla loro situazione nazionale.

Emendamento 316 Karin Kadenbach

Proposta di regolamento Articolo 41

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo articolo è problematico in quanto conferisce alla Commissione il potere di annullare le scelte degli Stati membri. Sono invece ambigui i casi in cui gli Stati membri possono intraprendere azioni sul loro stesso territorio. L'articolo andrebbe pertanto soppresso.

Emendamento 317

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle piccole imprese e alle aziende agricole che operano sui mercati locali.

Or. de

Emendamento 318

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 42 bis

Circolazione locale

I piccoli produttori che mettono a disposizione materiale riproduttivo vegetale solo sul mercato locale (circolazione locale) non sono soggetti agli obblighi imposti dalla presente normativa.

Or. en

Motivazione

La proposta mira a garantire la tracciabilità del materiale riproduttivo vegetale. Tale obiettivo può essere facilmente realizzato a livello locale, dove il materiale riproduttivo

vegetale è venduto direttamente. Nella direttiva più recente (2008/90/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto) è stata prevista una deroga alla circolazione locale del materiale riproduttivo vegetale. Tale deroga non è però stata inclusa nella presente proposta. Ciò è sproporzionato. La circolazione locale dovrebbe pertanto essere esclusa dal campo di applicazione della presente legislazione sul materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 319
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 43

soppresso

**Importazioni in base all'equivalenza
nell'Unione**

Il materiale riproduttivo vegetale può essere importato da paesi terzi soltanto se è stabilito, a norma dell'articolo 44, che esso rispetta prescrizioni equivalenti a quelle applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e messo a disposizione sul mercato dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Questo articolo chiede un'esportazione della normativa dell'Unione europea attraverso il sistema di equivalenza. Nei paesi in via di sviluppo, dove le sementi degli agricoltori svolgono un ruolo cruciale per i sistemi alimentari locali, tale normativa sul materiale riproduttivo vegetale sarebbe deleteria per i sistemi agricoli tradizionali che alimentano il 70% della popolazione mondiale. I paesi terzi non devono essere costretti ad attuare normative onerose per esportare materiale riproduttivo vegetale nell'UE. È sufficiente che la qualità del prodotto sia in linea con i requisiti del blocco importatore, ossia l'UE.

Emendamento 320
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione

Il materiale riproduttivo vegetale può essere importato da paesi terzi **soltanto se è stabilito, a norma dell'articolo 44**, che **esso rispetta** prescrizioni equivalenti a quelle applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e messo a disposizione sul mercato dell'Unione.

Emendamento

Il materiale riproduttivo vegetale può essere importato da paesi terzi che **rispettano** prescrizioni equivalenti a quelle applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e messo a disposizione sul mercato dell'Unione.

Requisiti per le importazioni

Le importazioni di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione non sono soggette a divieti o restrizioni, tranne in uno dei seguenti casi:

- a) il materiale riproduttivo vegetale da importare o il suo lotto non rispettano i requisiti del presente regolamento per le rispettive specie e categorie e tipologie di materiale;***
- b) l'importazione è vietata in base a un accordo commerciale in vigore;***
- c) l'importazione è esplicitamente vietata da un altro atto dell'Unione;***
- d) esiste un rischio dimostrabile connesso a malattie delle piante, specie invasive o altri rischi fitosanitari che non sono già presenti e stabiliti nell'Unione;***
- e) esiste un rischio dimostrabile di frode a danno dei consumatori;***
- f) il materiale è messo a disposizione sul mercato a prezzi sovvenzionati o a un prezzo talmente basso da costituire dumping, e il suo valore commerciale complessivo supera 1 milione di EUR.***

Or. en

Emendamento 321
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 43 bis

Condizioni di importazione

Le importazioni di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione non sono soggette a divieti o restrizioni, tranne in uno dei seguenti casi:

- a) l'importazione è vietata in base a un accordo commerciale in vigore;***
- b) l'importazione è esplicitamente vietata da un altro atto dell'Unione;***
- c) esiste un rischio dimostrabile connesso a malattie delle piante, specie invasive o altri rischi fitosanitari che non sono già presenti e stabiliti nell'Unione;***
- d) esiste un rischio dimostrabile di frode a danno dei consumatori;***
- e) il materiale è messo a disposizione sul mercato a prezzi sovvenzionati o a un prezzo talmente basso da costituire dumping, e il suo valore commerciale complessivo supera 1 milione di EUR.***
- f) il materiale riproduttivo vegetale da importare o il suo lotto non rispettano i requisiti di qualità del presente regolamento per le rispettive specie e categorie e tipologie di materiale.***

Or. en

Motivazione

In linea con il precedente emendamento all'articolo 43, è necessario indicare le condizioni necessarie per un'importazione sicura, equa e legale del materiale riproduttivo vegetale nell'Unione. Pertanto, occorre prevedere la possibilità di importare qualunque materiale sicuro, legale ed equo.

Emendamento 322

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

La Commissione può decidere, mediante **atti di esecuzione**, se il materiale riproduttivo vegetale di determinati generi, specie o categorie prodotto in un paese terzo o in particolare regioni di un paese terzo rispetta prescrizioni equivalenti a quelle applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e messo a disposizione sul mercato dell'Unione, in base a:

Emendamento

Il Consiglio e il Parlamento possono decidere, mediante **la procedura legislativa ordinaria**, se il materiale riproduttivo vegetale di determinati generi, specie o categorie prodotto in un paese terzo o in particolare regioni di un paese terzo rispetta prescrizioni equivalenti a quelle applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e messo a disposizione sul mercato dell'Unione, in base a:

Or. de

Motivazione

È di competenza degli Stati membri e del Parlamento decidere se il materiale riproduttivo vegetale prodotto in un paese terzo rispetta le prescrizioni europee. Tale decisione deve tenere conto delle disposizioni specifiche valide a livello nazionale.

Emendamento 323
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le esportazioni in un paese terzo di materiale riproduttivo vegetale non disciplinate né da un accordo con tale paese terzo né dalle sue norme interne sono disciplinate dalle prescrizioni relative alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale nel territorio dell'Unione di cui agli articoli da 13 a 42.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Le esportazioni non sono mai state disciplinate dalla legislazione in vigore: l'articolo 46 rappresenta una misura nuova e dunque, ancora una volta, la proposta di regolamento va oltre il campo di applicazione delle direttive che intende sostituire.

Emendamento 324

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 47

Testo della Commissione

Il presente titolo si applica alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie diversi da quelli inseriti nell'elenco di cui all'allegato I.

Emendamento

Il presente titolo si applica alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale:

a) appartenente a generi e specie diversi da quelli inseriti nell'elenco di cui all'allegato I;

b) appartenente a specie inserite nell'elenco di cui all'allegato I e commercializzate in piccole quantità per la vendita a utilizzatori finali non professionali;

c) appartenente a specie inserite nell'elenco di cui all'allegato I ma commercializzate esclusivamente a scopi ornamentali.

Or. en

Motivazione

In linea con le modifiche apportate all'articolo 11, il materiale riproduttivo vegetale venduto a scopi ornamentali e a utilizzatori finali non professionali dovrebbe essere escluso dai controlli di cui al titolo II, ma essere disciplinato dal titolo III.

Emendamento 325

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento

Articolo 47

Testo della Commissione

Il presente titolo si applica **alla produzione** e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie diversi da quelli inseriti nell'elenco di cui all'allegato I.

Emendamento

Il presente titolo si applica alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie diversi da quelli inseriti nell'elenco di cui all'allegato I **nonché alle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3 (materiale eterogeneo), all'articolo 36 (mercati di nicchia) e all'articolo 57 (Iscrizione di varietà provviste di descrizione ufficialmente riconosciuta).**

Or. en

Motivazione

I criteri di etichettatura applicabili al materiale standard sono troppo rigorosi per i piccoli operatori e per il loro materiale riproduttivo vegetale. Il titolo III stabilirà criteri più appropriati, garantendo una migliore conformità per i mercati di nicchia, il materiale eterogeneo e il materiale provvisto di descrizione ufficialmente riconosciuta. Il materiale eterogeneo, i mercati di nicchia e le sementi provviste di descrizione ufficialmente riconosciuta che tutelano la biodiversità e salvaguardano i piccoli operatori devono rispettare requisiti di base. Dovrebbero pertanto essere disciplinati da tale titolo.

Emendamento 326

Linda McAvan

Proposta di regolamento

Articolo 47 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente titolo si applica altresì al materiale di moltiplicazione appartenente a generi e specie inseriti nell'elenco di cui all'allegato I, laddove tale materiale:

– è commercializzato a scopi

ornamentali, oppure
– è destinato alla vendita agli
ortogiardinieri amatoriali.

Or. en

Motivazione

Il materiale riproduttivo vegetale ornamentale e il materiale di moltiplicazione destinato alla vendita agli ortogiardinieri amatoriali non dovrebbero essere regolamentati alla stregua delle sementi destinate all'agricoltura commerciale. Pertanto, dovrebbero essere esclusi dai controlli di cui al titolo II e disciplinati dalle disposizioni del titolo III, che garantisce la tutela dei consumatori.

Emendamento 327

Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Jens Nilsson, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) nel caso di semi la germinazione è soddisfacente, a seconda dei generi e delle specie in questione, tanto da fornire un adeguato numero di piante per parcella dopo la semina e garantire **massima** resa e **massima** qualità della produzione;

Emendamento

c) nel caso di semi la germinazione è soddisfacente, a seconda dei generi e delle specie in questione, tanto da fornire un adeguato numero di piante per parcella dopo la semina e garantire **sufficiente** resa e qualità della produzione;

Or. en

Motivazione

È sempre difficile valutare e ottenere una massima resa. Inoltre, una resa massima avrà un effetto equivalente sull'ambiente. La "resa sufficiente" costituisce una condizione più realistica, e può integrare obiettivi diversi dalla sola resa.

Emendamento 328

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) è valutata alla luce delle raccomandazioni internazionali relative alle norme applicabili:

soppresso

a) le norme e regolamenti relativi al sistema OCSE per le sementi;

b) lo standard per la certificazione delle patate da semina dell'UNECE

c) norme per l'analisi delle sementi dell'ISTA per i generi e le specie in questione;

d) e le norme dell'OEPP.

Or. en

Motivazione

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 48 fanno riferimento alle norme dell'industria che hanno senso unicamente per i generi e le specie di cui all'allegato I, mentre avrebbero conseguenze dannose per le specie non incluse in detto allegato. Questi riferimenti non sono proporzionali.

Emendamento 329

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Laddove non esistano raccomandazioni internazionali relative alle norme per i generi e le specie in questione, la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) è valutata alla luce delle norme nazionali pertinenti dello Stato membro in cui il materiale riproduttivo vegetale è messo a disposizione sul mercato per la prima

soppresso

volta.

Or. en

Motivazione

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 48 fanno riferimento alle norme dell'industria che hanno senso unicamente per i generi e le specie di cui all'allegato I, mentre avrebbero conseguenze dannose per le specie non incluse in detto allegato. Questi riferimenti non sono proporzionali.

Emendamento 330
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Qualora la quantità del materiale riproduttivo vegetale interessato non ecceda quanto tipicamente necessario per coltivare un ettaro, detto materiale è esentato dagli obblighi di etichettatura di cui al presente articolo.

Or. en

Motivazione

Gli operatori che producono materiale riproduttivo vegetale delle specie che non rientrano nell'allegato I e la cui quantità non eccede quanto tipicamente necessario per coltivare un ettaro non dovrebbero essere costretti a rispettare i dettagliati obblighi di etichettatura.

Emendamento 331
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 50

Articolo 50

soppresso

Messa a disposizione sul mercato con riferimento a varietà

1. Il materiale riproduttivo vegetale è messo a disposizione sul mercato con riferimento alla varietà solo in uno o più dei seguenti casi:

a) la varietà è giuridicamente protetta da una privativa per ritrovati vegetali in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2100/94 o di disposizioni nazionali;

b) la varietà è iscritta in uno dei registri nazionali delle varietà di cui all'articolo 51 o nel registro delle varietà dell'Unione di cui all'articolo 52;

c) la varietà è stata iscritta in altro elenco pubblico o privato con una descrizione e una denominazione ufficiale o ufficialmente riconosciute.

2. Il materiale riproduttivo vegetale messo a disposizione sul mercato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b) reca la stessa denominazione varietale in tutti gli Stati membri.

Qualora la varietà non sia protetta da una privativa per ritrovati vegetali o non sia iscritta a norma del titolo IV, secondo quanto contemplato alle lettere a) e b) del paragrafo 1, ma sia stata inserita in un elenco privato o pubblico con una descrizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta e una denominazione di cui alle lettere b) e c) del medesimo paragrafo, l'operatore professionale può richiedere il parere dell'Agenzia in merito all'ammissibilità della denominazione di cui all'articolo 64. A seguito della richiesta l'Agenzia presenta al richiedente una raccomandazione sull'ammissibilità della denominazione della varietà tenendo in considerazione quanto disposto

all'articolo 64.

Or. en

Motivazione

Questo articolo afferma che solo il materiale riproduttivo vegetale di una varietà iscritta può essere immesso sul mercato con riferimento a una denominazione varietale. Ciò implica che, a meno che non sia iscritto, il materiale riproduttivo vegetale appartenente a specie non incluse nell'elenco di cui all'allegato I non può essere venduto. Pertanto, tutto il materiale riproduttivo vegetale appartenente a specie non incluse nell'elenco di cui all'allegato I deve poter avere una denominazione senza l'obbligo di iscrizione, così da evitare una burocrazia eccessiva e costi aggiuntivi.

Emendamento 332

João Ferreira

a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento

Articolo 50

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 50

soppresso

Messa a disposizione sul mercato con riferimento a varietà

1. Il materiale riproduttivo vegetale è messo a disposizione sul mercato con riferimento alla varietà solo in uno o più dei seguenti casi:

a) la varietà è giuridicamente protetta da una privativa per ritrovati vegetali in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2100/94 o di disposizioni nazionali;

b) la varietà è iscritta in uno dei registri nazionali delle varietà di cui all'articolo 51 o nel registro delle varietà dell'Unione di cui all'articolo 52;

c) la varietà è stata iscritta in altro elenco pubblico o privato con una descrizione e una denominazione ufficiale o ufficialmente riconosciute.

2. Il materiale riproduttivo vegetale messo a disposizione sul mercato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b) reca la stessa denominazione varietale in tutti gli Stati membri.

Qualora la varietà non sia protetta da una privativa per ritrovati vegetali o non sia iscritta a norma del titolo IV, secondo quanto contemplato alle lettere a) e b) del paragrafo 1, ma sia stata inserita in un elenco privato o pubblico con una descrizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta e una denominazione di cui alle lettere b) e c) del medesimo paragrafo, l'operatore professionale può richiedere il parere dell'Agenzia in merito all'ammissibilità della denominazione di cui all'articolo 64. A seguito della richiesta l'Agenzia presenta al richiedente una raccomandazione sull'ammissibilità della denominazione della varietà tenendo in considerazione quanto disposto all'articolo 64.

Or. pt

Emendamento 333

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) *la* varietà è stata iscritta in altro elenco pubblico o privato *con una descrizione e una denominazione ufficiale o ufficialmente riconosciute.*

Emendamento

c) *l'operatore professionale che mette il materiale a disposizione sul mercato offre garanzie sufficienti quanto all'identità e alla denominazione della* varietà *tramite informazioni fornite* in altro elenco pubblico o privato *e la tracciabilità dei precedenti cicli di moltiplicazione;*

Or. en

Emendamento 334
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) *la varietà è stata iscritta* in altro elenco pubblico o privato *con una descrizione e una denominazione ufficiale o ufficialmente riconosciute.*

Emendamento

c) *l'operatore professionale offre garanzie sufficienti quanto all'identità e alla denominazione della varietà tramite informazioni fornite* in altro elenco pubblico o privato *e la tracciabilità dei precedenti cicli di moltiplicazione;*

Or. en

Motivazione

La modifica della Commissione per il materiale riproduttivo vegetale ornamentale potrebbe comportare un onere finanziario per i cultivar vegetali, traducendosi in una riduzione del numero di piante ornamentali sul mercato e, quindi, in una minore scelta per i consumatori e in una perdita di biodiversità. Non vi sono prove dell'insoddisfazione dei consumatori sul mercato delle piante ornamentali, né prove che corroborino la necessità di una maggiore regolamentazione. Pertanto, la modifica dovrebbe essere eliminata.

Emendamento 335
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) la varietà può essere dimostrata come comunemente nota ai consumatori sulla base di informazioni di pubblico dominio.

Or. en

Motivazione

Una descrizione ufficialmente riconosciuta nella fattispecie implicherebbe un aumento dei costi senza un corrispondente vantaggio per i consumatori.

Emendamento 336
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) la varietà in questione è comunemente nota ai consumatori sulla base di informazioni di pubblico dominio.

Or. en

Motivazione

La modifica della Commissione per il materiale riproduttivo vegetale ornamentale potrebbe comportare un onere finanziario per i cultivar vegetali, traducendosi in una riduzione del numero di piante ornamentali sul mercato e, quindi, in una minore scelta per i consumatori e in una perdita di biodiversità. Non vi sono prove dell'insoddisfazione dei consumatori sul mercato delle piante ornamentali, né prove che corroborino la necessità di una maggiore regolamentazione. Pertanto, la modifica dovrebbe essere eliminata.

Emendamento 337
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora la varietà non sia protetta da una privativa per ritrovati vegetali o non sia iscritta a norma del titolo IV, secondo quanto contemplato alle lettere a) e b) del paragrafo 1, ma sia stata inserita in un elenco privato o pubblico ***con una descrizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta e una denominazione di cui alle lettere b) e c) del medesimo paragrafo***, l'operatore professionale può richiedere il parere dell'Agenzia in merito all'ammissibilità della denominazione di cui all'articolo 64. A seguito della richiesta

Qualora la varietà non sia protetta da una privativa per ritrovati vegetali o non sia iscritta a norma del titolo IV, secondo quanto contemplato alle lettere a) e b) del paragrafo 1, ma sia stata inserita in un elenco privato o pubblico di cui ***alla lettera c) del medesimo paragrafo***, l'operatore professionale può richiedere il parere dell'Agenzia in merito all'ammissibilità della denominazione di cui all'articolo 64. A seguito della richiesta l'Agenzia presenta al richiedente una raccomandazione sull'ammissibilità della denominazione

l'Agenzia presenta al richiedente una raccomandazione sull'ammissibilità della denominazione della varietà tenendo in considerazione quanto disposto all'articolo 64.

della varietà tenendo in considerazione quanto disposto all'articolo 64.

Or. en

Motivazione

Quello della descrizione ufficialmente riconosciuta è un requisito troppo rigoroso che aumenterà inutilmente i costi senza apportare benefici ai consumatori. La sostituzione della lettera c) consente di aggiornare gli attuali requisiti introducendo una garanzia mediante la tracciabilità, laddove il produttore è responsabile per l'identità della varietà. La nuova lettera d) reintroduce l'idea di "comunemente noto", come nella legislazione attuale, e ne spiega il significato.

Emendamento 338

Linda McAvan

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora la varietà non sia protetta da una privativa per ritrovati vegetali o non sia iscritta a norma del titolo IV, secondo quanto contemplato alle lettere a) e b) del paragrafo 1, ma sia stata inserita in un elenco privato o pubblico **con una descrizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta e una denominazione** di cui **alle lettere b) e c)** del medesimo paragrafo, l'operatore professionale può richiedere il parere dell'Agenzia in merito all'ammissibilità della denominazione di cui all'articolo 64. A seguito della richiesta l'Agenzia presenta al richiedente una raccomandazione sull'ammissibilità della denominazione della varietà tenendo in considerazione quanto disposto all'articolo 64.

Emendamento

Qualora la varietà non sia protetta da una privativa per ritrovati vegetali o non sia iscritta a norma del titolo IV, secondo quanto contemplato alle lettere a) e b) del paragrafo 1, ma sia stata inserita in un elenco privato o pubblico di cui **alla lettera c)** del medesimo paragrafo, l'operatore professionale può richiedere il parere dell'Agenzia in merito all'ammissibilità della denominazione di cui all'articolo 64. A seguito della richiesta l'Agenzia presenta al richiedente una raccomandazione sull'ammissibilità della denominazione della varietà tenendo in considerazione quanto disposto all'articolo 64.

Or. en

Motivazione

La modifica della Commissione per il materiale riproduttivo vegetale ornamentale potrebbe comportare un onere finanziario per i coltivatori vegetali, traducendosi in una riduzione del numero di piante ornamentali sul mercato e, quindi, in una minore scelta per i consumatori e in una perdita di biodiversità. Non vi sono prove dell'insoddisfazione dei consumatori sul mercato delle piante ornamentali, né prove che corroborino la necessità di una maggiore regolamentazione. Pertanto, la modifica dovrebbe essere eliminata.

Emendamento 339

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il formato dei registri nazionali delle varietà. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo potrebbe richiedere cambiamenti a sistemi nazionali già ben funzionanti, eventualità che non presenta un buon rapporto costi-benefici. È sufficiente l'installazione del formato per lo scambio dei dati. Il paragrafo 2 del articolo 51 andrebbe soppresso.

Emendamento 340

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Richard Seeber, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'Unione europea può inoltre promuovere in maniera proattiva la sopravvivenza delle varietà antiche o rare

nonché delle varietà locali mediante l'istituzione di una rete paneuropea delle banche genetiche ("EuropArch"), che all'occorrenza può essere sostenuta da una documentazione europea ex situ collegata all'Agenzia ("BioEuropeana").

Or. de

Emendamento 341
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il tipo di iscrizione: descrizione ufficiale o descrizione ufficialmente riconosciuta;

Or. de

Motivazione

Ai fini della semplificazione e della tracciabilità, il materiale eterogeneo dovrebbe essere approvato sulla base di una procedura semplificata e soddisfare particolari requisiti in materia di immissione sul mercato.

Emendamento 342
Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il metodo con cui la varietà è stata ottenuta; ove applicabile, una dichiarazione che dimostri che la varietà è protetta dai diritti di costituzione vegetale o da un'altra forma di protezione della proprietà intellettuale; tutti questi dati

sono tenuti a disposizione del pubblico;

Or. en

Emendamento 343

Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) se del caso, l'indicazione dell'origine del materiale genetico utilizzato e dei dati richiesti a norma del regolamento (UE) n. [xxx]^{21d} relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso nell'Unione;

^{21d} GU ... del ..., pag. ...

Or. en

Motivazione

L'Unione europea e i suoi Stati membri hanno ratificato il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, mentre il protocollo di Nagoya è in corso di attuazione. Le varietà iscritte nei registri dovrebbero pertanto soddisfare gli obblighi di tali trattati internazionali per quanto riguarda l'accesso e la ripartizione dei benefici.

Emendamento 344

Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il nome e se del caso il numero di riferimento del *richiedente*;

c) il nome e se del caso il numero di riferimento del *costitutore*;

Or. it

Motivazione

L'inserimento del termine "costitutore" stabilisce un rapporto funzionale con la varietà.

Emendamento 345

Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) la data di scadenza dell'iscrizione

soppresso

Or. it

Motivazione

La data di scadenza non aggiunge alcun elemento conoscitivo in quanto, in base all'articolo 82, la durata dell'iscrizione è di 30 anni rinnovabili.

Emendamento 346

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

*f) la descrizione ufficiale della varietà o se del caso la descrizione ufficialmente riconosciuta **con indicazione delle regioni in cui la varietà è coltivata per tradizione o nelle quali si è naturalmente adattata (nel seguito "la regione d'origine")**;*

f) la descrizione ufficiale della varietà o se del caso la descrizione ufficialmente riconosciuta;

Or. en

Motivazione

In molti casi la regione di origine non è nota. Inoltre, questo articolo non rappresenta la sede adeguata per tali prescrizioni, che sono comunque una semplice ripetizione degli articoli 56 e 57 (ulteriore spiegazione all'articolo 57). Questa sezione non contiene nessuna nuova informazione e comporta solo un'ulteriore lettura senza miglioramenti sul fronte della

comprensione. Pertanto qualunque dettaglio, specialmente se riguarda la regione di origine, dovrebbe essere eliminato dal presente articolo.

Emendamento 347

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) la descrizione ufficiale della varietà o se del caso la descrizione ufficialmente riconosciuta ***con indicazione delle regioni in cui la varietà è coltivata per tradizione o nelle quali si è naturalmente adattata (nel seguito "la regione d'origine")***;

Emendamento

f) la descrizione ufficiale della varietà o se del caso la descrizione ufficialmente riconosciuta;

Or. de

Motivazione

La provenienza di una varietà potrebbe non essere nota.

Emendamento 348

Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) la descrizione ufficiale della varietà o se del caso la descrizione ufficialmente riconosciuta con indicazione ***delle regioni in cui la varietà è coltivata per tradizione o nelle quali si è naturalmente adattata (nel seguito "la regione d'origine")***;

Emendamento

f) la descrizione ufficiale della varietà o se del caso la descrizione ufficialmente riconosciuta con indicazione ***della*** regione d'origine;

Or. it

Motivazione

A fini di chiarezza giuridica si sposta la definizione di "regione d'origine" all'articolo 3 "Definizioni".

Emendamento 349

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

k bis) se del caso, l'indicazione che la varietà è stata costituita utilizzando metodi di selezione non tradizionali, compreso l'elenco di tutti i metodi utilizzati per ottenere detta varietà;

Or. en

Motivazione

Gli utenti devono essere messi nelle condizioni di compiere scelte informate. È essenziale che gli agricoltori siano a conoscenza dei metodi di selezione, dal momento che alcuni metodi potrebbero non essere compatibili con la loro filosofia o con i loro metodi di elezione, per esempio l'agricoltura biologica. Pertanto, i metodi di selezione non noti prima del 1930 devono essere indicati dal costituente.

Emendamento 350

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

k ter) i componenti genealogici della varietà.

Or. en

Motivazione

I costitutori e gli utilizzatori finali devono godere della libertà di scelta per escludere alcune varietà qualora, durante il processo di selezione, siano state utilizzate determinate tecniche di selezione (p. es. la fusione di protoplasti, la sterilità citoplasmatica maschile), incluse le componenti genealogiche utilizzate.

Emendamento 351

Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 54

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 54

soppresso

Dati riguardanti i cloni

I registri nazionali delle varietà e il registro delle varietà dell'Unione riportano come minimo le seguenti informazioni relative ai cloni:

- a) il nome del genere o della specie cui i cloni appartengono;*
- b) il codice di riferimento con cui la varietà alla quale appartiene il clone è iscritta nel registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione;*
- c) la denominazione della varietà alla quale il clone appartiene e, per le varietà messe a disposizione sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli eventuali sinonimi;*
- d) la data d'iscrizione del clone e se del caso del rinnovo dell'iscrizione;*
- e) la scadenza dell'iscrizione;*
- f) se del caso l'indicazione che la varietà cui appartiene il clone è stata iscritta con una descrizione ufficialmente riconosciuta nonché l'indicazione della regione di origine di tale varietà;*
- g) se del caso l'indicazione che il clone contiene un organismo geneticamente*

modificato o ne è costituito.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo di cloni per i ceppi di frutta e di vite è già adeguatamente disciplinato dalla legislazione nazionale e dai sistemi di registrazione, se del caso, negli Stati membri in cui vi è produzione. Inoltre, il testo non è coerente con la definizione di clone di cui proprio al progetto di atto in esame. Quello di clone è un concetto botanico che indica solamente un insieme di piante derivate da altre per moltiplicazione vegetativa e quindi geneticamente identiche e non distinguibili.

Emendamento 352
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 54 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) la scadenza dell'iscrizione;

soppresso

Or. it

Motivazione

La data di scadenza non aggiunge alcun elemento conoscitivo in quanto, in base all'articolo 82, la durata dell'iscrizione è di 30 anni rinnovabili.

Emendamento 353
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 54 lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

*f) se del caso l'indicazione che la varietà cui appartiene il clone è stata iscritta con una descrizione ufficialmente riconosciuta **nonché l'indicazione della regione di origine di tale varietà;***

f) se del caso l'indicazione che la varietà cui appartiene il clone è stata iscritta con una descrizione ufficialmente riconosciuta;

Motivazione

In molti casi la regione di origine non è nota. Inoltre, questo articolo non rappresenta la sede adeguata per tali prescrizioni, che sono comunque una semplice ripetizione degli articoli 56 e 57 (ulteriore spiegazione all'articolo 57). Questa sezione non contiene nessuna nuova informazione e comporta solo un'ulteriore lettura senza miglioramenti sul fronte della comprensione. Pertanto qualunque dettaglio, specialmente se riguarda la regione di origine, deve essere eliminato dal presente articolo.

Emendamento 354
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le varietà possono essere iscritte in un registro nazionale delle varietà a norma del capo IV, oppure nel registro delle varietà dell'Unione a norma del capo V, *soltanto* se soddisfano i seguenti requisiti:

Emendamento

1. *Un operatore può decidere di presentare domanda per ottenere una descrizione ufficiale o una descrizione ufficialmente riconosciuta. In tal caso,* le varietà possono essere iscritte in un registro nazionale delle varietà a norma del capo IV, oppure nel registro delle varietà dell'Unione a norma del capo V, se soddisfano i seguenti requisiti:

Motivazione

Il sistema di registrazione obbligatoria delle varietà implica che, laddove le varietà non soddisfano i criteri stabiliti, esse siano escluse automaticamente dal mercato. Tuttavia, ciò non significa che queste altre piante non presentino qualità interessanti per i costitutori – anzi, esiste una richiesta per tali prodotti. Di conseguenza, si potrebbe optare per una registrazione volontaria aggiungendo una frase introduttiva.

Emendamento 355
João Ferreira
 a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le varietà *possono essere* iscritte in un registro nazionale delle varietà a norma del capo IV, oppure nel registro delle varietà dell'Unione a norma del capo V, soltanto se soddisfano i seguenti requisiti:

Emendamento

1. ***Un operatore può decidere di presentare domanda per ottenere una descrizione ufficiale o una descrizione ufficialmente riconosciuta ai fini dell'iscrizione. In tal caso,*** le varietà ***sono*** iscritte in un registro nazionale delle varietà a norma del capo IV, oppure nel registro delle varietà dell'Unione a norma del capo V, soltanto se soddisfano i seguenti requisiti:

Or. pt

Emendamento 356

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) hanno una denominazione ritenuta ammissibile a norma dell'articolo 64;

Emendamento

a) hanno una denominazione ritenuta ammissibile a norma dell'articolo 64 ***e dell'articolo 78, paragrafo 3;***

Or. en

Motivazione

Il testo non previene le omissioni da parte dell'Agenzia e delle autorità competenti, poiché è impossibile che queste conoscano tutte le denominazioni non iscritte. È necessario un processo di registrazione e convalida delle denominazioni.

Emendamento 357

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Per essere iscritte in un registro nazionale delle varietà in conformità del capo IV le varietà **soddisfano** i seguenti requisiti, oltre a quelli di cui al paragrafo 1:

Emendamento

2. Per essere iscritte in un registro nazionale delle varietà in conformità del capo IV le varietà **possono soddisfare** i seguenti requisiti, oltre a quelli di cui al paragrafo 1:

Or. en

Emendamento 358

Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) sono provviste di descrizione ufficiale che ne dimostra la conformità ai requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 60, 61 e 62, oppure sono provviste di una descrizione ufficialmente riconosciuta a norma dell'articolo 57;

Emendamento

a) sono provviste di descrizione ufficiale che ne dimostra la conformità ai requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 60, 61 e 62, oppure sono provviste di una descrizione ufficialmente riconosciuta a norma dell'articolo 57; **la descrizione è adattata al tipo di varietà e alla modalità di riproduzione;**

Or. en

Emendamento 359

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) qualora appartengano a generi o specie di particolare importanza per lo sviluppo soddisfacente dell'agricoltura nell'Unione, di cui al paragrafo 5, presentano un valore agronomico e/o di utilizzazione

Emendamento

b) qualora appartengano a generi o specie di particolare importanza per lo sviluppo soddisfacente dell'agricoltura nell'Unione, di cui al paragrafo 5, **possono essere sottoposte a esame per stabilire se**

soddisfacente a norma dell'articolo 58;

presentano un valore agronomico e/o di
utilizzazione soddisfacente a norma
dell'articolo 58;

Or. en

Motivazione

Una valutazione obbligatoria del valore agronomico e/o di utilizzazione comporta costi aggiuntivi per i costitutori e non aiuta necessariamente l'utilizzatore finale a compiere scelte informate sulla varietà giusta. Dovrebbe essere il mercato a decidere se una nuova varietà offre un valore aggiunto agli agricoltori.

Emendamento 360

Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) qualora appartengano a generi o specie di particolare importanza per lo sviluppo soddisfacente dell'agricoltura nell'Unione, di cui al paragrafo 5, presentano un valore agronomico e/o di utilizzazione soddisfacente a norma dell'articolo 58;

Emendamento

b) qualora appartengano a generi o specie di particolare importanza per lo sviluppo soddisfacente dell'agricoltura nell'Unione, di cui al paragrafo 5, **possono essere sottoposte a esame per stabilire se** presentano un valore agronomico e/o di utilizzazione soddisfacente a norma dell'articolo 58;

Or. en

Emendamento 361

James Nicholson

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) qualora appartengano a generi o specie di particolare importanza per lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nell'Unione, di

Emendamento

soppresso

cui al paragrafo 6, presentano un valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile a norma dell'articolo 59.

Or. en

Motivazione

La presenza di due tipi di valore agronomico e/o di utilizzazione non è necessaria e la differenza tra "soddisfacente" e "sostenibile" non è chiara. È pertanto preferibile prevedere un unico tipo di valore agronomico e/o di utilizzazione e allinearli agli obiettivi in materia di sostenibilità.

Emendamento 362

Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) qualora appartengano a generi o specie di particolare importanza per lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nell'Unione, di cui al paragrafo 6, presentano un valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile a norma dell'articolo 59.

Emendamento

c) qualora appartengano a generi o specie di particolare importanza per lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nell'Unione, di cui al paragrafo 6, **possono essere sottoposte a esame per stabilire se** presentano un valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile a norma dell'articolo 59.

Or. en

Emendamento 363

James Nicholson

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) non appartengono a generi o specie di particolare importanza per lo sviluppo **soddisfacente** dell'agricoltura nell'Unione

Emendamento

b) non appartengono a generi o specie di particolare importanza per lo sviluppo dell'agricoltura nell'Unione di cui al

di cui al paragrafo 5;

paragrafo 5;

Or. en

Emendamento 364

James Nicholson

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) qualora appartengano a generi o specie di particolare importanza per lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nell'Unione, di cui al paragrafo 6, presentano un valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile a norma dell'articolo 59;

soppresso

Or. en

Motivazione

La presenza di due tipi di valore agronomico e/o di utilizzazione non è necessaria e la differenza tra "soddisfacente" e "sostenibile" non è chiara. È pertanto preferibile prevedere un unico tipo di valore agronomico e/o di utilizzazione e allinearli agli obiettivi in materia di sostenibilità.

Emendamento 365

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) qualora appartengano a generi o specie di particolare importanza per lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nell'Unione, di cui al paragrafo 6, presentano un valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile a norma dell'articolo 59;

*c) qualora appartengano a generi o specie di particolare importanza per lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nell'Unione, di cui al paragrafo 6, **possono essere sottoposte a esame per stabilire se** presentano un valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile a norma*

dell'articolo 59;

Or. en

Motivazione

Una valutazione obbligatoria del valore agronomico e/o di utilizzazione comporta costi aggiuntivi per i costitutori e non aiuta necessariamente l'utilizzatore finale a compiere scelte informate sulla varietà giusta. Dovrebbe essere il mercato a decidere se una nuova varietà offre un valore aggiunto agli agricoltori.

Emendamento 366
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che elencano i generi o le specie di particolare importanza per lo sviluppo soddisfacente dell'agricoltura nell'Unione. Tali generi o specie sono inseriti nell'elenco secondo i criteri indicati nella parte A dell'allegato IV.

soppresso

Or. en

Emendamento 367
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che elencano i generi o le specie di particolare importanza per lo sviluppo soddisfacente dell'agricoltura

soppresso

nell'Unione. Tali generi o specie sono inseriti nell'elenco secondo i criteri indicati nella parte A dell'allegato IV.

Or. en

Motivazione

La disposizione in esame consente alla Commissione di stilare un elenco dei generi o delle specie di particolare importanza per garantire norme agricole rigorose nell'Unione. Tali generi e specie, se presenti, dovrebbero tuttavia figurare nell'atto legislativo di base. Il paragrafo 5 va quindi eliminato.

Emendamento 368

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che elencano i generi o le specie di particolare importanza per lo sviluppo soddisfacente dell'agricoltura nell'Unione. Tali generi o specie sono inseriti nell'elenco secondo i criteri indicati nella parte A dell'allegato IV.

soppresso

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri devono essere liberi di decidere autonomamente quali generi o varietà rivestano particolare importanza per lo sviluppo dell'agricoltura. Le decisioni al riguardo devono tenere conto del contesto nazionale e delle tradizioni colturali, e non possono in alcun caso essere selettive.

Emendamento 369

James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che elencano i generi o le specie di particolare importanza per lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nell'Unione. Tali generi o specie sono inseriti nell'elenco in base ai criteri di cui alla parte B dell'allegato IV.

soppresso

Or. en

Motivazione

La presenza di due tipi di valore agronomico e/o di utilizzazione non è necessaria e la differenza tra "soddisfacente" e "sostenibile" non è chiara. È pertanto preferibile prevedere un unico tipo di valore agronomico e/o di utilizzazione e allinearli agli obiettivi in materia di sostenibilità.

Emendamento 370
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che elencano i generi o le specie di particolare importanza per lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nell'Unione. Tali generi o specie sono inseriti nell'elenco in base ai criteri di cui alla parte B dell'allegato IV.

soppresso

Or. en

Emendamento 371

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che elencano i generi o le specie di particolare importanza per lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nell'Unione. Tali generi o specie sono inseriti nell'elenco in base ai criteri di cui alla parte B dell'allegato IV.

soppresso

Or. en

Motivazione

La disposizione in esame consente alla Commissione di stilare un elenco dei generi o delle specie di particolare importanza per garantire norme agricole rigorose nell'Unione. Tali generi e specie, se presenti, dovrebbero tuttavia figurare nell'atto legislativo di base. Il paragrafo 6 va quindi eliminato.

Emendamento 372

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che elencano i generi o le specie di particolare importanza per lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nell'Unione. Tali generi o specie sono inseriti nell'elenco in base ai criteri di cui alla parte B dell'allegato IV.

soppresso

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri devono essere liberi di decidere autonomamente quali generi o varietà rivestano particolare importanza per lo sviluppo dell'agricoltura. Le decisioni al riguardo devono tenere conto del contesto nazionale e delle tradizioni culturali, e non possono in alcun caso essere selettive.

Emendamento 373
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 57 – titolo

Testo della Commissione

Iscrizione di varietà **provviste** di descrizione ufficialmente riconosciuta

Emendamento

Iscrizione di varietà **e di materiale eterogeneo provvisti** di descrizione ufficialmente riconosciuta

Or. de

Motivazione

Ai fini della semplificazione e della tracciabilità, il materiale eterogeneo dovrebbe essere approvato sulla base di una procedura semplificata e soddisfare particolari requisiti in materia di immissione sul mercato.

Emendamento 374
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Una varietà **può** essere **iscritta** in un registro nazionale delle varietà sulla base di una descrizione ufficialmente riconosciuta se ricorre una delle seguenti condizioni:

Emendamento

1. Una varietà **o il materiale eterogeneo possono** essere **iscritti** in un registro nazionale delle varietà sulla base di una descrizione ufficialmente riconosciuta se ricorre una delle seguenti condizioni:

Or. de

Motivazione

Ai fini della semplificazione e della tracciabilità, il materiale eterogeneo dovrebbe essere approvato sulla base di una procedura semplificata e soddisfare particolari requisiti in materia di immissione sul mercato.

Emendamento 375

Christa Klaß

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) **la** varietà non è stata in precedenza iscritta in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione e il materiale riproduttivo vegetale appartenente a tale varietà è stato messo a disposizione sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

Emendamento

a) **si tratta di una** varietà **che** non è stata in precedenza iscritta in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione e il materiale riproduttivo vegetale appartenente a tale varietà è stato messo a disposizione sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

Or. de

Motivazione

Ai fini della semplificazione e della tracciabilità, il materiale eterogeneo dovrebbe essere approvato sulla base di una procedura semplificata e soddisfare particolari requisiti in materia di immissione sul mercato.

Emendamento 376

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la varietà non è stata in precedenza iscritta in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione **e il materiale riproduttivo vegetale appartenente a tale varietà è stato**

Emendamento

a) la varietà non è stata in precedenza iscritta in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione;

messo a disposizione sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

Or. de

Emendamento 377

Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la varietà non è stata in precedenza iscritta in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione *e il materiale riproduttivo vegetale appartenente a tale varietà è stato messo a disposizione sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;*

Emendamento

a) la varietà non è stata in precedenza iscritta in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione;

Or. en

Motivazione

La restrizione relativa al materiale che è già "stato messo a disposizione sul mercato" comporta l'esclusione di molte piante dalla descrizione ufficialmente riconosciuta. Numerose piante sono state utilizzate a livello locale senza essere mai state commercializzate. Inoltre, eventuali nuovi sviluppi o scoperte sono esclusi dalla descrizione ufficialmente riconosciuta. Per questo motivo il Libro verde della Commissione del luglio 2012 non prevedeva la suddetta limitazione. Qualsiasi restrizione storica, geografica o quantitativa va rimossa e l'iscrizione sulla base di una descrizione ufficialmente riconosciuta deve essere riaperta a tutte le piante a impollinazione libera non protette da diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 378

Christa Klauß

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) **la** varietà è stata iscritta in precedenza in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione in base a un esame tecnico a norma dell'articolo 71, ma ne è stata cancellata più di cinque anni prima della presentazione della domanda attuale e non soddisferebbe i requisiti di cui agli articoli 60, 61 e 62 e ove applicabile, dell'articolo 58, paragrafo 1, e dell'articolo 59, paragrafo 1.

Emendamento

b) **si tratta di una** varietà **che** è stata iscritta in precedenza in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione in base a un esame tecnico a norma dell'articolo 71, ma ne è stata cancellata più di cinque anni prima della presentazione della domanda attuale e non soddisferebbe i requisiti di cui agli articoli 60, 61 e 62 e ove applicabile, dell'articolo 58, paragrafo 1, e dell'articolo 59, paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

Ai fini della semplificazione e della tracciabilità, il materiale eterogeneo dovrebbe essere approvato sulla base di una procedura semplificata e soddisfare particolari requisiti in materia di immissione sul mercato.

Emendamento 379

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la varietà è stata iscritta in precedenza in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione in base a un esame tecnico a norma dell'articolo 71, **ma ne è stata cancellata più di cinque anni prima della presentazione della domanda attuale** e non soddisferebbe i requisiti di cui agli articoli 60, 61 e 62 e ove applicabile, dell'articolo 58, paragrafo 1, e dell'articolo 59, paragrafo 1.

Emendamento

b) la varietà è stata iscritta in precedenza in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione in base a un esame tecnico a norma dell'articolo 71, **oppure** non soddisferebbe i requisiti di cui agli articoli 60, 61 e 62 e ove applicabile, dell'articolo 58, paragrafo 1, e dell'articolo 59, paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 380

Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la varietà è stata iscritta in precedenza in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione in base a un esame tecnico a norma dell'articolo 71, **ma ne è stata cancellata più di cinque anni prima della presentazione della domanda attuale** e non soddisferebbe i requisiti di cui agli articoli 60, 61 e 62 e ove applicabile, dell'articolo 58, paragrafo 1, e dell'articolo 59, paragrafo 1.

Emendamento

b) la varietà è stata iscritta in precedenza in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione in base a un esame tecnico a norma dell'articolo 71, ma ne è stata cancellata, **oppure** non soddisferebbe i requisiti di cui agli articoli 60, 61 e 62 e ove applicabile, dell'articolo 58, paragrafo 1, e dell'articolo 59, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Un periodo di attesa di cinque anni non è nell'interesse pubblico. In cinque anni una varietà può andare persa. Al contrario, una varietà che è stata cancellata dal registro può continuare a rivestire interesse per gli utilizzatori delle sementi, che dovrebbero pertanto avere la facoltà di reimmetterla sul mercato. Vanno evitati indebiti ritardi nell'iscrizione.

Emendamento 381

Christa Klauß

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) si tratta di materiale eterogeneo di cui all'articolo 15 bis;

Or. de

Motivazione

Ai fini della semplificazione e della tracciabilità, il materiale eterogeneo dovrebbe essere approvato sulla base di una procedura semplificata e soddisfare particolari requisiti in

materia di immissione sul mercato.

Emendamento 382

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) qualora si tratti di una varietà di recente costituzione, questa appartiene a una specie o a un tipo sviluppati per mercati specializzati come quello della produzione biologica.

Or. en

Emendamento 383

Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la varietà è stata ottenuta, selezionata e/o moltiplicata con metodi tradizionali che rispettano le barriere naturali all'incrocio.

Or. en

Emendamento 384

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) si tratta di una varietà destinata a

***un mercato di nicchia di cui
all'articolo 36.***

Or. en

Emendamento 385
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La varietà per essere iscritta in base a una descrizione ufficialmente riconosciuta soddisfa i seguenti requisiti, ***oltre a quelli di cui al paragrafo 1:***

Emendamento

2. La varietà per essere iscritta in base a una descrizione ufficialmente riconosciuta ***a norma del paragrafo 1, lettere a) e b),*** soddisfa i seguenti requisiti:

Or. de

Motivazione

Ai fini della semplificazione e della tracciabilità, il materiale eterogeneo dovrebbe essere approvato sulla base di una procedura semplificata e soddisfare particolari requisiti in materia di immissione sul mercato.

Emendamento 386
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) è prodotta nelle regioni d'origine;

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

La presenza di due tipi di valore agronomico e/o di utilizzazione non è necessaria e la differenza tra "soddisfacente" e "sostenibile" non è chiara. È pertanto preferibile prevedere

un unico tipo di valore agronomico e/o di utilizzazione e allinearli agli obiettivi in materia di sostenibilità.

Emendamento 387

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) è prodotta nelle regioni d'origine;

soppresso

Or. de

Motivazione

La produzione di varietà rare o antiche, destinate ad esempio al mercato di nicchia, dovrebbe essere possibile in qualsiasi regione. L'iscrizione di una varietà non dovrebbe dipendere dal suo luogo di origine.

Emendamento 388

Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) è prodotta nelle regioni d'origine;

soppresso

Or. en

Motivazione

Limitare la coltivazione di una varietà alla sua regione d'origine è in contraddizione con l'approccio ecologista. In alcuni casi le varietà non sono più coltivate nella rispettiva regione d'origine, ma continuano a prosperare in altre regioni. In altri casi la regione d'origine è sconosciuta. Nel contesto dell'accelerazione dei cambiamenti climatici, non è saggio limitare le varietà a certe regioni. Va altresì notato che né il frumento, né la mela, né il pomodoro, né la patata sono originari dell'Europa.

Emendamento 389
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) *è prodotta nelle regioni* d'origine;

Emendamento

a) *ha una regione* d'origine;

Or. it

Emendamento 390
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) si è a conoscenza di una descrizione di tale varietà figurante nella letteratura o accessibile in quanto sapere tradizionale di comunità locali dell'Unione.

Or. en

Motivazione

La disposizione in esame garantisce che le varietà tradizionali e locali che non sono mai state iscritte in un registro possano a loro volta essere utilizzate sulla base di una descrizione ufficialmente riconosciuta.

Emendamento 391
Christa Klauß

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Per essere iscritto in base a una descrizione ufficialmente riconosciuta, il materiale eterogeneo soddisfa i seguenti

requisiti:

a) è materiale identificabile e descritto, anche per quanto riguarda la procedura di selezione e il materiale parentale impiegato;

b) il regime di produzione e il mantenimento del materiale eterogeneo sono descritti ed è disponibile un campione;

c) l'accuratezza della descrizione ufficialmente riconosciuta è confermata dai risultati di un opportuno esame ufficiale condotto dall'autorità competente sulla base del campione.

Or. de

Motivazione

Ai fini della semplificazione e della tracciabilità, il materiale eterogeneo dovrebbe essere approvato sulla base di una procedura semplificata e soddisfare particolari requisiti in materia di immissione sul mercato.

Emendamento 392

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Dopo l'iscrizione di una varietà in un registro nazionale delle varietà a norma del paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono ammettere altre regioni d'origine per tale varietà.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'iscrizione di una varietà non dovrebbe dipendere dal suo luogo di origine.

Emendamento 393

Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Dopo l'iscrizione di una varietà in un registro nazionale delle varietà a norma del paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono ammettere altre regioni d'origine per tale varietà.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Limitare la coltivazione di una varietà alla sua regione d'origine è in contraddizione con l'approccio ecologista. In alcuni casi le varietà non sono più coltivate nella rispettiva regione d'origine, ma continuano a prosperare in altre regioni. In altri casi la regione d'origine è sconosciuta. Nel contesto dell'accelerazione dei cambiamenti climatici, non è saggio limitare le varietà a certe regioni. Va altresì notato che né il frumento, né la mela, né il pomodoro, né la patata sono originari dell'Europa.

Emendamento 394

Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Dopo l'iscrizione di una varietà in un registro nazionale delle varietà a norma del paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono **ammettere** altre regioni d'origine per tale varietà.

Emendamento

3. Dopo l'iscrizione di una varietà in un registro nazionale delle varietà a norma del paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti, **in accordo col richiedente**, possono **individuare** altre regioni d'origine per tale varietà.

Or. it

Emendamento 395
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. La descrizione ufficialmente riconosciuta è conforme alle seguenti prescrizioni:

Emendamento

4. **Per le varietà di cui al paragrafo 1, lettere a) e b)**, la descrizione ufficialmente riconosciuta è conforme alle seguenti prescrizioni:

Or. en

Emendamento 396
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) si basa sulle informazioni, se disponibili, fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o dalle organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri;

Emendamento

a) si basa sulle informazioni, se disponibili, fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o dalle organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri, **oppure su una descrizione fornita dal richiedente conformemente al pertinente requisito tecnico;**

Or. en

Motivazione

Per la maggior parte delle varietà non è possibile utilizzare il concetto di "regione d'origine", in quanto essa è in molti casi sconosciuta o la varietà non è più coltivata al suo interno.

Emendamento 397
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) si basa sulle informazioni, se disponibili, fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o dalle organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri;

Emendamento

a) si basa sulle informazioni, se disponibili, fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o dalle organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri;
oppure

Or. it

Emendamento 398
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) ***la sua accuratezza è sostenuta dai*** risultati di precedenti ispezioni ufficiali o ***da*** esami non ufficiali o ***da*** conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'utilizzazione.

Emendamento

b) ***si basa sui*** risultati di precedenti ispezioni ufficiali o ***su*** esami non ufficiali o ***su*** conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'utilizzazione.

Or. it

Emendamento 399
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) nel caso delle varietà di recente costituzione, la correttezza della descrizione fornita dal richiedente viene esaminata dall'autorità competente sulla base dei pertinenti orientamenti tecnici.

Or. en

Motivazione

La versione della disposizione in esame quale figura nella proposta della Commissione limita l'iscrizione delle varietà sulla base di una descrizione ufficialmente riconosciuta alle varietà da conservazione. Si tratta di un passo indietro rispetto alla normativa in vigore, che consente di iscrivere varietà di recente costituzione in quanto "varietà amatoriali".

Emendamento 400

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il materiale ibrido è identificabile e descritto, anche per quanto riguarda il regime di selezione e il materiale parentale impiegato.

Or. en

Motivazione

La trasparenza della selezione vegetale e della conseguente produzione di nuove varietà è fondamentale per garantire un'ampia varietà genetica all'interno dell'industria delle sementi. L'indicazione delle linee parentali degli ibridi consentirà di assicurare il trasferimento di conoscenze nell'industria, a vantaggio dei costitutori sia di grandi che di piccole dimensioni.

Emendamento 401

James Nicholson

Proposta di regolamento

Articolo 58 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Valore agronomico e/o d'utilizzazione
soddisfacente

Valore agronomico e/o d'utilizzazione

Or. en

Motivazione

La presenza di due tipi di valore agronomico e/o di utilizzazione non è necessaria e la differenza tra "soddisfacente" e "sostenibile" non è chiara. È pertanto preferibile prevedere un unico tipo di valore agronomico e/o di utilizzazione e allinearlo agli obiettivi in materia di sostenibilità.

Emendamento 402 **James Nicholson**

Proposta di regolamento **Articolo 58 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), le varietà si considerano dotate di un valore agronomico e/o d'utilizzazione **soddisfacente** se, rispetto alle altre varietà esaminate in condizioni agroclimatiche e sistemi di produzione analoghi, le loro caratteristiche, considerate complessivamente, offrono, almeno per quanto riguarda la produzione in qualsiasi regione, un chiaro miglioramento generale in termini agronomici o di utilizzazione specifica delle colture o dei prodotti da esse derivati.

Emendamento

1. Ai fini dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), le varietà si considerano dotate di un valore agronomico e/o d'utilizzazione se, rispetto alle altre varietà esaminate in condizioni agroclimatiche e sistemi di produzione analoghi, le loro caratteristiche, considerate complessivamente, offrono, almeno per quanto riguarda la produzione in qualsiasi regione, un chiaro miglioramento generale in termini agronomici o di utilizzazione specifica delle colture o dei prodotti da esse derivati.

Or. en

Emendamento 403 **Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver**

Proposta di regolamento **Articolo 58 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In particolare, si considerano dotate di un valore agronomico e/o d'utilizzazione soddisfacente le varietà che svolgono un ruolo significativo in termini di cambiamento climatico e ambiente e/o

di mercati regionali o agricoltura biologica.

Or. de

Emendamento 404

Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La concezione, i criteri e le condizioni dell'esame tengono conto dell'utilizzo mirato della varietà, in particolare per quanto concerne le condizioni climatiche e ambientali e/o le condizioni dell'agricoltura biologica o a basso impiego di risorse.

Or. en

Motivazione

Le condizioni degli esami dovrebbero tenere conto delle specificità delle varietà costituite per l'agricoltura biologica o a basso impiego di risorse, che possono avere prestazioni diverse in termini di crescita e di resa nel quadro dell'utilizzo standard di fertilizzanti convenzionali, in quanto vengono in genere selezionate per essere più robuste e resistenti, ad esempio, a condizioni non standard di disponibilità di nutrienti.

Emendamento 405

James Nicholson

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano norme riguardanti gli esami per determinare il valore agronomico e/o di utilizzazione *soddisfacente* delle varietà da iscrivere nel

Gli Stati membri adottano norme riguardanti gli esami per determinare il valore agronomico e/o di utilizzazione delle varietà da iscrivere nel loro registro

loro registro nazionale. Tali norme riguardano le caratteristiche delle varietà in uno o più dei seguenti settori:

nazionale. Tali norme riguardano le caratteristiche delle varietà in uno o più dei seguenti settori:

Or. en

Emendamento 406
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) resistenza agli organismi nocivi;

Or. en

Emendamento 407
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) minor contenuto di sostanze indesiderabili;

Or. en

Emendamento 408
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) maggiore adattamento a un ambiente agro climatico diverso.

Motivazione

L'emendamento adegua i requisiti relativi al valore agronomico e/o di utilizzazione per tenere conto della sostenibilità.

Emendamento 409
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 59

*Testo della Commissione**Emendamento**Articolo 59**soppresso*

Valore agronomico e/o d'utilizzazione sostenibile

1. Ai fini dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, lettera c), si considera che le varietà presentano un valore agronomico e/o d'utilizzazione sostenibile se, rispetto alle altre varietà esaminate in condizioni agroclimatiche e sistemi di produzione analoghi, le loro caratteristiche, considerate complessivamente, offrono, almeno per quanto riguarda la suscettibilità agli organismi nocivi, l'impiego di risorse, la suscettibilità a sostanze indesiderabili o l'adattamento a condizioni agroclimatiche diverse, un evidente miglioramento generale in termini agronomici o di utilizzazioni specifiche delle colture o dei prodotti da esse derivati.

2. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che definiscono le norme riguardanti gli esami per determinare il valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile delle varietà. Tali norme riguardano le caratteristiche delle varietà in uno o più dei seguenti settori:

- a) *resistenza agli organismi nocivi;*
- b) *minor necessità di impiego di risorse specifiche;*
- c) *minor contenuto di sostanze indesiderabili;*
- d) *maggiore adattamento a un ambiente agro climatico diverso.*
- Tali norme tengono conto, ove applicabile, dei protocolli tecnici disponibili.*

Or. en

Motivazione

La disposizione è superflua alla luce delle modifiche apportate al valore agronomico e/o di utilizzazione.

Emendamento 410
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini della descrizione ufficiale, di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a) e paragrafo 3), lettera a), una varietà è considerata in possesso del requisito di distinguibilità quando si distingue chiaramente, mediante l'espressione **delle caratteristiche** risultante da un particolare genotipo o una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è comunemente nota alla data di presentazione della domanda determinata a norma dell'articolo 70.

Emendamento

1. Ai fini della descrizione ufficiale, di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a), e paragrafo 3), lettera a), una varietà è considerata in possesso del requisito di distinguibilità quando si distingue chiaramente, mediante l'espressione **di almeno una caratteristica** risultante da un particolare genotipo o una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è comunemente nota alla data di presentazione della domanda determinata a norma dell'articolo 70; **il tipo di varietà e il modo di riproduzione sono considerati caratteristiche distintive.**

Or. en

Motivazione

Le varietà a impollinazione libera, ad esempio, sono molto importanti per l'agricoltura biologica. Inoltre per le specie e i generi per cui attualmente prevalgono gli ibridi la commercializzazione di varietà a impollinazione libera deve restare possibile.

Emendamento 411

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini della descrizione ufficiale, di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a) e paragrafo 3), lettera a), una varietà è considerata in possesso del requisito di distinguibilità quando si distingue **chiaramente**, mediante l'espressione delle caratteristiche risultante da un particolare genotipo o una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è comunemente nota alla data di presentazione della domanda determinata a norma dell'articolo 70.

Emendamento

1. Ai fini della descrizione ufficiale, di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a), e paragrafo 3), lettera a), una varietà è considerata in possesso del requisito di distinguibilità quando si distingue, mediante **un'**espressione delle caratteristiche risultante da un particolare genotipo o una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è comunemente nota alla data di presentazione della domanda determinata a norma dell'articolo 70. **La varietà e il modo di riproduzione sono considerati criteri distintivi.**

Or. de

Emendamento 412

Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini della descrizione ufficiale, di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a) e paragrafo 3), lettera a), una varietà è considerata in possesso del requisito di distinguibilità quando si distingue

Emendamento

1. Ai fini della descrizione ufficiale, di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a), e paragrafo 3), lettera a), una varietà è considerata in possesso del requisito di distinguibilità quando si distingue

chiaramente, mediante l'espressione *delle* caratteristiche *risultante* da un particolare genotipo o una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è comunemente nota alla data di presentazione della domanda determinata a norma dell'articolo 70.

chiaramente, mediante l'espressione *di una o più caratteristiche, quali il tipo di varietà o il modo di riproduzione, oppure la frequenza di tali* caratteristiche, *risultanti* da un particolare genotipo o una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è comunemente nota alla data di presentazione della domanda determinata a norma dell'articolo 70.

Or. en

Motivazione

Le varietà a impollinazione libera si distinguono ad esempio dalle varietà ibride, il che va considerato una caratteristica distintiva. La distinguibilità non si deve basare necessariamente su una caratteristica uniforme, ma può essere stabilita anche tenendo conto di una specifica frequenza delle caratteristiche.

Emendamento 413

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) la varietà è iscritta in un registro *nazionale* delle varietà *o nel registro delle varietà dell'Unione*;

Emendamento

a) la varietà è iscritta in un registro *ufficiale* delle varietà *in qualsiasi paese*;

Or. en

Emendamento 414

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) per tale varietà è stata depositata una

Emendamento

b) per tale varietà è stata depositata una

domanda d'iscrizione in un registro **nazionale** delle varietà **a norma dell'articolo 66 oppure nel registro delle varietà dell'Unione a norma dell'articolo 95, paragrafo 1**, oppure è stata depositata domanda per la concessione di una privativa per ritrovati vegetali nell'Unione;

domanda d'iscrizione in un registro **ufficiale** delle varietà oppure è stata depositata una domanda per la concessione di una privativa per ritrovati vegetali **in qualsiasi paese, purché la domanda comporti l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietà o la concessione di una privativa per ritrovati vegetali**;

Or. en

Motivazione

In questo modo sarà possibile ottenere una semplificazione e una riduzione dei costi a vantaggio degli operatori professionali.

Emendamento 415
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) si è a conoscenza di una descrizione di tale varietà figurante nella letteratura o accessibile in quanto sapere tradizionale di comunità locali dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'articolo 60 relativo alla distinguibilità non contiene alcun riferimento alla letteratura o al sapere tradizionale, che dovrebbero essere considerati riferimenti validi ai fini della distinguibilità delle varietà.

Emendamento 416
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 61 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini della descrizione ufficiale di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a) e paragrafo 3), lettera a), una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione prevedibile dovuta ad aspetti particolari del suo tipo e della sua riproduzione, l'espressione delle caratteristiche ***incluse nell'esame*** della distinguibilità nonché delle caratteristiche utilizzate nella sua descrizione ufficiale è sufficientemente omogenea.

Emendamento

Ai fini della descrizione ufficiale di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a), e paragrafo 3), lettera a), una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione prevedibile dovuta ad aspetti particolari del suo tipo e della sua riproduzione, l'espressione delle caratteristiche ***necessarie per superare l'esame*** della distinguibilità nonché delle caratteristiche utilizzate nella sua descrizione ufficiale è sufficientemente omogenea.

Or. en

Emendamento 417
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 61 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini della descrizione ufficiale di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a) e paragrafo 3), lettera a), una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione prevedibile dovuta ad aspetti particolari del suo tipo e della sua riproduzione, l'espressione delle caratteristiche incluse nell'esame della distinguibilità nonché delle caratteristiche utilizzate nella sua descrizione ufficiale è sufficientemente omogenea.

Emendamento

Ai fini della descrizione ufficiale di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a), e paragrafo 3), lettera a), una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione prevedibile dovuta ad aspetti particolari del suo tipo e della sua riproduzione, l'espressione delle caratteristiche incluse nell'esame della distinguibilità nonché delle caratteristiche utilizzate nella sua descrizione ufficiale è sufficientemente omogenea. ***La concezione delle rispettive prove tiene conto dei seguenti elementi:***

- a) le varietà di riferimento devono essere uguali alla varietà oggetto della prova per quanto concerne le caratteristiche particolari del suo tipo di varietà e del suo modo di riproduzione;***
- b) nel caso delle varietà a impollinazione***

libera per le quali non viene richiesta alcuna privativa per ritrovati, non dovrebbero essere valutate più di venti caratteristiche in totale, le quali dovrebbero essere tutte pertinenti per l'utilizzatore finale.

Or. en

Emendamento 418

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 61 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini della descrizione ufficiale di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a) e paragrafo 3), lettera a), una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione prevedibile dovuta ad aspetti particolari del suo tipo e della sua riproduzione, l'espressione delle caratteristiche incluse nell'esame della distinguibilità nonché delle caratteristiche utilizzate nella sua descrizione ufficiale è sufficientemente omogenea.

Emendamento

Ai fini della descrizione ufficiale di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a), e paragrafo 3), lettera a), una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione prevedibile dovuta ad aspetti particolari del suo tipo e della sua riproduzione ***o la variazione all'interno della varietà***, l'espressione delle caratteristiche incluse nell'esame della distinguibilità nonché delle caratteristiche utilizzate nella sua descrizione ufficiale è sufficientemente omogenea.

Or. de

Motivazione

Poiché le caratteristiche possono variare in modo sostanziale all'interno di una varietà, la definizione di variazione deve tenere conto di tutte le possibili caratteristiche ed espressioni delle caratteristiche.

Emendamento 419

Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 61 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini della descrizione ufficiale di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a) e paragrafo 3), lettera a), una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione prevedibile dovuta ad aspetti particolari del suo tipo e **della sua riproduzione**, l'espressione delle caratteristiche **incluse nell'esame della distinguibilità nonché delle caratteristiche utilizzate nella** sua descrizione ufficiale è **sufficientemente omogenea**.

Emendamento

Ai fini della descrizione ufficiale di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a), e paragrafo 3), lettera a), una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione prevedibile dovuta ad aspetti particolari del suo tipo **di varietà e del suo modo di riproduzione**, è **sufficientemente omogenea** l'espressione delle caratteristiche **importanti per l'utilizzatore finale e usate per la** sua descrizione ufficiale, **a condizione di garantire che nell'ambito degli esami le varietà siano comparate a un tipo di varietà uguale**.

Or. en

Motivazione

Per assicurare che tutti i tipi di varietà abbiano un accesso equo al mercato, si deve garantire il confronto delle varietà con tipi uguali, in quanto è inaccettabile che le varietà a impollinazione libera non superino le prove in materia di omogeneità perché vengono comparate con varietà ibride. Nell'ambito dell'esame dell'omogeneità dovrebbero essere considerate solo le caratteristiche che risultano pertinenti ai fini dell'utilizzo agronomico della varietà e che figurano nella descrizione ufficiale.

Emendamento 420

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 61 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La concezione dei rispettivi esami tiene conto del fatto che le varietà di riferimento devono essere uguali alla varietà oggetto della prova per quanto concerne le caratteristiche particolari del suo tipo di varietà e del suo modo di riproduzione.

Or. en

Motivazione

Le varietà a impollinazione libera, ad esempio, sono molto importanti per l'agricoltura biologica. Inoltre per le specie e i generi per cui attualmente prevalgono gli ibridi la commercializzazione di varietà a impollinazione libera deve restare possibile. Poiché molte varietà ibride costituite per l'agricoltura tradizionale sono molto simili e possono essere distinte solo sulla base di caratteristiche minori, ai fini della definizione dell'omogeneità viene esaminato un elevato numero di caratteristiche che spesso non hanno interesse per l'utilizzatore finale.

Emendamento 421

Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 62 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini della descrizione ufficiale di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a) e paragrafo 3), lettera a), una varietà si considera stabile se l'espressione delle caratteristiche incluse nell'esame della distinguibilità nonché delle eventuali altre caratteristiche utilizzate nella sua descrizione rimane invariata dopo ripetute riproduzioni o, nel caso di cicli di riproduzione, al termine di ciascun ciclo.

Emendamento

Ai fini della descrizione ufficiale di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a), e paragrafo 3), lettera a), una varietà si considera stabile se l'espressione delle caratteristiche incluse nell'esame della distinguibilità nonché delle eventuali altre caratteristiche utilizzate nella sua descrizione rimane ***in linea di principio*** invariata dopo ripetute riproduzioni o, nel caso di cicli di riproduzione, al termine di ciascun ciclo. ***Sono accettate le variazioni attribuibili alle particolari caratteristiche del suo tipo di varietà e del suo modo di riproduzione o a un cambiamento delle condizioni ambientali.***

Or. en

Motivazione

Le varietà a impollinazione libera, ad esempio, sono molto importanti per l'agricoltura biologica. Inoltre per le specie e i generi per cui attualmente prevalgono gli ibridi la commercializzazione di varietà a impollinazione libera deve restare possibile. Per definizione, ad esempio, gli ibridi di generazione F2 non sono mai stabili.

Emendamento 422

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 62 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini della descrizione ufficiale di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a) e paragrafo 3), lettera a), una varietà si considera stabile se l'espressione delle caratteristiche incluse nell'esame della distinguibilità nonché delle eventuali altre caratteristiche utilizzate nella sua descrizione rimane invariata dopo ripetute riproduzioni o, nel caso di cicli di riproduzione, al termine di ciascun ciclo.

Emendamento

Ai fini della descrizione ufficiale di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a), e paragrafo 3), lettera a), una varietà si considera stabile se l'espressione delle caratteristiche incluse nell'esame della distinguibilità nonché delle eventuali altre caratteristiche utilizzate nella sua descrizione rimane ***fondamentalmente*** invariata dopo ripetute riproduzioni o, nel caso di cicli di riproduzione, al termine di ciascun ciclo. ***Nell'ambito dell'esame ufficiale, sono accettate le variazioni all'interno di una varietà che costituiscono adeguamenti a un cambiamento delle condizioni ambientali.***

Or. de

Emendamento 423

Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 62 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini della descrizione ufficiale di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a) e paragrafo 3), lettera a), una varietà si considera stabile se l'espressione delle caratteristiche incluse nell'esame della distinguibilità nonché delle eventuali altre caratteristiche utilizzate nella sua descrizione rimane invariata dopo ripetute riproduzioni o, nel caso di cicli di riproduzione, al termine di ciascun ciclo.

Emendamento

Ai fini della descrizione ufficiale di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a), e paragrafo 3), lettera a), una varietà si considera stabile se l'espressione delle caratteristiche incluse nell'esame della distinguibilità nonché delle eventuali altre caratteristiche utilizzate nella sua descrizione rimane ***prevalentemente*** invariata dopo ripetute riproduzioni o, nel caso di cicli di riproduzione, al termine di ciascun ciclo, ***fatta salva la variazione prevedibile dovuta ad aspetti particolari***

del suo modo di riproduzione e del suo tipo di varietà o a condizioni locali.

Or. en

Motivazione

Talvolta le varietà a impollinazione libera non superano le prove in materia di stabilità perché sono comparate con varietà ibride. Per assicurare che tutti i tipi di varietà abbiano un accesso equo al mercato, si deve garantire che le varietà siano comparate con tipi uguali e che i cambiamenti delle condizioni locali (suolo, clima) siano presi in considerazione.

Emendamento 424
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 63 – comma 1

Testo della Commissione

La varietà cui è stata concessa una privativa sui ritrovati vegetali a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 2100/1994 oppure a norma della legislazione di uno Stato membro è considerata distinta, omogenea e stabile ai fini della descrizione ufficiale di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a) e paragrafo 3), lettera a) e la sua denominazione è considerata ammissibile ai fini dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento

La varietà cui è stata concessa una privativa sui ritrovati vegetali a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 2100/1994 oppure a norma della legislazione di uno Stato membro è considerata distinta, omogenea e stabile ai fini della descrizione ufficiale di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a), e paragrafo 3), lettera a), e la sua denominazione è considerata ammissibile ai fini dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a). ***Per le specie che non sono soggette ai requisiti di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 56 per quanto concerne il valore agronomico e/o d'utilizzazione, una varietà cui è stata concessa una privativa sui ritrovati vegetali viene iscritta automaticamente in un registro nazionale o nel registro dell'Unione, a norma degli articoli 51 e 52, a seconda dei casi. Per le specie che non sono soggette a una prescrizione in materia di valore agronomico e/o d'utilizzazione, i requisiti per l'iscrizione della varietà corrispondono a quelli***

relativi alle privative sui ritrovati vegetali, cosicché la presentazione di una domanda distinta costituisce un onere superfluo.

Or. en

Motivazione

Per le specie che non sono soggette a una prescrizione in materia di valore agronomico e/o d'utilizzazione, i requisiti per l'iscrizione della varietà corrispondono a quelli relativi alle privative sui ritrovati vegetali, cosicché la presentazione di una domanda distinta costituisce un onere superfluo.

Emendamento 425

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 63 – comma 1

Testo della Commissione

La varietà cui è stata concessa una privativa sui ritrovati vegetali a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 2100/1994 oppure a norma della legislazione di uno Stato membro è considerata distinta, omogenea e stabile ai fini della descrizione ufficiale di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a) e paragrafo 3), lettera a) e la sua denominazione è considerata ammissibile ai fini dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento

La varietà cui è stata concessa una privativa sui ritrovati vegetali a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 2100/1994 oppure a norma della legislazione di uno Stato membro è considerata distinta, omogenea e stabile ai fini della descrizione ufficiale di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a), e paragrafo 3), lettera a), e la sua denominazione è considerata ammissibile ai fini dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a). ***Per le specie che non sono soggette ai requisiti di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 56 per quanto concerne il valore agronomico e/o d'utilizzazione, una varietà cui è stata concessa una privativa sui ritrovati vegetali viene iscritta automaticamente in un registro nazionale o nel registro dell'Unione, a norma degli articoli 51 e 52, a seconda dei casi.***

Or. en

Motivazione

La presentazione di una domanda distinta per l'iscrizione della varietà costituisce un onere superfluo.

Emendamento 426

Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento

Articolo 63 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La varietà iscritta in un registro nazionale di cui all'articolo 51 è considerata distinta, omogenea e stabile ai fini del riconoscimento della privativa di cui al regolamento (CE) n. 2100/1994 e la sua denominazione è considerata ammissibile ai fini dell'articolo 63 del medesimo regolamento (CE) n. 2100/1994.

Or. it

Motivazione

Il nuovo comma introduce rapporti di reciprocità tra privativa e iscrizione nei registri nazionali.

Emendamento 427

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), la denominazione di una varietà **non è ritenuta ammissibile se:**

1. Ai fini dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), la denominazione di una varietà **è conforme all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94^{21 sexies} e alle linee direttrici dell'UCVV in materia di denominazione delle varietà.**

Or. en

Motivazione

Il riferimento all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 e alle linee direttrici dell'UCVV dovrebbe essere sufficiente per garantire l'utilizzo degli stessi criteri ai fini della denominazione, nell'ottica di raggiungere una piena armonizzazione tra i requisiti relativi ai diritti dei costitutori e l'iscrizione delle varietà.

Emendamento 428
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), la denominazione di una varietà non è ritenuta ammissibile se:

Emendamento

1. *La denominazione di una varietà può essere espressa in forma di codice o di nome di fantasia.* Ai fini dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), la denominazione di una varietà non è ritenuta ammissibile se:

Or. it

Motivazione

L'inserimento crea il presupposto per il paragrafo 4, lettera e).

Emendamento 429
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) una privativa preesistente concessa a terzi ne vieti l'impiego sul territorio dell'Unione;

Emendamento

soppresso

Emendamento 430

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) sia difficilmente riconoscibile o possa essere difficilmente riprodotta dai suoi utilizzatori;

soppresso

Emendamento 431

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) sia difficilmente riconoscibile o possa essere difficilmente riprodotta dai suoi utilizzatori;

soppresso

Motivazione

La disposizione in esame non è ragionevole, in quanto prevede che le autorità competenti agiscano in qualità di utilizzatori. Sarebbe un peccato limitare la creatività modificando i nomi delle varietà. Il nome "Llangefni" può risultare difficile per un utilizzatore ungherese, ma non per un abitante dell'omonima città. Analogamente, "Търговище" può mettere in difficoltà un utilizzatore francese, ma non un abitante bulgaro di tale città. La disposizione in esame va pertanto soppressa.

Emendamento 432

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) sia identica o possa essere confusa con la denominazione varietale con cui un'altra varietà della stessa specie o di una specie strettamente apparentata è iscritta nel registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione, o con cui il materiale di un'altra varietà è stato messo a disposizione sul mercato in uno Stato membro o in uno Stato appartenente all'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali, a meno che l'altra varietà non esista più e la sua denominazione non abbia assunto alcun significato particolare;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 433
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) sia identica o possa essere confusa con la denominazione varietale con cui un'altra varietà della stessa specie o di una specie strettamente apparentata è iscritta nel registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione, o con cui il materiale di un'altra varietà è stato messo a disposizione sul mercato in uno Stato membro o in uno Stato appartenente all'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali, a meno che l'altra varietà non esista più e la sua denominazione non abbia assunto alcun significato particolare;

Emendamento

c) sia identica o possa essere confusa con la denominazione varietale con cui un'altra varietà della stessa specie o di una specie strettamente apparentata è iscritta nel registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione, o con cui il materiale di un'altra varietà è stato messo a disposizione sul mercato in uno Stato membro o in uno Stato appartenente all'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali, a meno che l'altra varietà non esista più e la sua denominazione non abbia assunto alcun significato particolare; ***si sia a conoscenza del fatto che il suo nome figura nella***

letteratura o è accessibile in quanto sapere tradizionale di comunità locali dell'Unione;

Or. en

Motivazione

L'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), non tiene conto dei nomi che figurano nella letteratura o che appartengono alle tradizioni di un luogo. La letteratura e il sapere tradizionale devono essere considerati riferimenti validi per i nomi delle varietà.

Emendamento 434

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) sia identica o possa essere confusa con altre designazioni correntemente utilizzate per la messa a disposizione sul mercato o che debbano essere riservate in virtù di altri atti legislativi dell'Unione;

soppresso

Or. en

Emendamento 435

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) possa costituire un illecito in uno degli Stati membri o possa essere contraria all'ordine pubblico;

soppresso

Or. en

Emendamento 436

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) *possa costituire un illecito in uno degli Stati membri o possa essere contraria all'ordine pubblico;*

Emendamento

e) possa essere contraria all'ordine pubblico;

Or. en

Motivazione

La disposizione impone agli Stati membri di occuparsi di denominazioni convalidate da altri Stati membri nella lingua di questi ultimi. Per le autorità competenti è tuttavia impossibile disporre di esperti per tutte le lingue dell'Unione.

Emendamento 437

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) *possa indurre in errore o creare confusione per quanto riguarda le caratteristiche, il valore, l'identità della varietà o l'identità del costituente.*

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 438

Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ai fini dell'articolo 57, nel caso in cui una varietà sia prodotta in una zona di adattamento, la denominazione di tale varietà non è ritenuta ammissibile se riporta riferimenti geografici. Il presente paragrafo non si applica nel caso in cui tale varietà sia utilizzata nell'ambito dei prodotti che rientrano nel regolamento (UE) n. 1151/2012^{21 septies}.

^{21 septies} *GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.*

Or. it

Emendamento 439

Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatte salve le disposizioni ***del paragrafo*** 1, se una varietà è già iscritta in altri registri nazionali delle varietà, o nel registro delle varietà dell'Unione, la denominazione è ritenuta ammissibile solo se è identica a quella che figura in tali registri.

2. Fatte salve le disposizioni ***dei paragrafi*** 1 ***e 1 bis***, se una varietà è già iscritta in altri registri nazionali delle varietà, o nel registro delle varietà dell'Unione, la denominazione è ritenuta ammissibile solo se è identica a quella che figura in tali registri.

Or. it

Emendamento 440

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che fissano norme specifiche riguardanti l'ammissibilità delle denominazioni varietali. Tali norme possono riguardare:

soppresso

a) il rapporto tra denominazioni varietali e marchi commerciali;

b) il rapporto tra denominazioni varietali e indicazioni geografiche o denominazioni d'origine di prodotti agricoli;

c) il consenso scritto dei titolari di una privativa preesistente che elimini gli impedimenti all'ammissibilità di una denominazione;

d) i criteri specifici per stabilire se una denominazione sia ingannevole o provochi confusione come enunciato al paragrafo 1, lettera f);

e) l'uso di una denominazione sotto forma di codice.

Or. en

Emendamento 441

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che fissano norme specifiche riguardanti l'ammissibilità delle denominazioni varietali. Tali norme possono riguardare:

soppresso

a) il rapporto tra denominazioni varietali

e marchi commerciali;

b) il rapporto tra denominazioni varietali e indicazioni geografiche o denominazioni d'origine di prodotti agricoli;

c) il consenso scritto dei titolari di una privativa preesistente che elimini gli impedimenti all'ammissibilità di una denominazione;

d) i criteri specifici per stabilire se una denominazione sia ingannevole o provochi confusione come enunciato al paragrafo 1, lettera f);

e) l'uso di una denominazione sotto forma di codice.

Or. en

Emendamento 442

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che fissano norme specifiche riguardanti l'ammissibilità delle denominazioni varietali. Tali norme possono riguardare:

Emendamento

4. Il Consiglio e il Parlamento possono adottare, mediante procedura legislativa ordinaria, disposizioni che specifichino l'ammissibilità delle denominazioni varietali. Tali disposizioni riguardano:

Or. de

Emendamento 443

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 65

Articolo 65

soppresso

Cloni

Prescrizioni per l'iscrizione dei cloni

1. Un clone può essere iscritto nel registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione soltanto se soddisfa le seguenti condizioni:

a) appartiene a generi o specie che presentano un particolare valore per particolari segmenti di mercato ed è inserito nell'elenco a norma del paragrafo 3;

b) appartiene a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà a norma del capo IV o nel registro delle varietà dell'Unione a norma del capo V;

c) è stato sottoposto a selezione genetica;

d) ha una denominazione ammissibile.

2. Per stabilire se una denominazione sia ammissibile secondo quanto contemplato al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo si applica quanto disposto all'articolo 64 con le dovute modifiche. I riferimenti alle varietà presenti all'articolo 64 vanno interpretati come riferimenti a cloni.

3. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che elencano i generi o le specie i cui cloni presentano un particolare valore per particolari segmenti di mercato.

4. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che stabiliscono quanto segue:

a) i cloni appartenenti a generi o specie particolari sono sottoposti a selezione sanitaria per l'iscrizione in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle

varietà dell'Unione;

b) i requisiti della selezione sanitaria di cui alla lettera a).

Or. en

Emendamento 444

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che elencano i generi o le specie i cui cloni presentano un particolare valore per particolari segmenti di mercato.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'elaborazione di un elenco dei generi o delle specie i cui cloni presentano un particolare valore per determinati segmenti di mercato costituisce una discriminazione nei confronti di altre varietà o cloni.

Emendamento 445

Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Chiunque può presentare all'autorità competente una domanda d'iscrizione di una varietà nel registro nazionale delle varietà.

1. Il costitutore o un suo rappresentante possono presentare all'autorità competente una domanda d'iscrizione di una varietà nel registro nazionale delle varietà.

Or. it

Motivazione

Il termine "chiunque" è troppo vago. L'emendamento ristabilisce un rapporto funzionale tra la varietà e chi presenta domanda d'iscrizione.

Emendamento 446

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata per iscritto. **e la presentazione può avvenire anche** per via telematica.

Emendamento

2. La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata per iscritto **o** per via telematica.

Or. en

Emendamento 447

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

k bis) se del caso, l'indicazione che la varietà è stata costituita utilizzando metodi di selezione non tradizionali, compreso l'elenco di tutti i metodi utilizzati per ottenere detta varietà;

Or. en

Motivazione

Gli utilizzatori devono essere messi nelle condizioni di compiere scelte informate. È essenziale che gli agricoltori siano a conoscenza dei metodi di selezione impiegati, in particolare perché alcuni di essi potrebbero non essere compatibili con la filosofia degli agricoltori o con i sistemi agricoli da loro utilizzati, come l'agricoltura biologica. Pertanto è opportuno indicare i metodi di selezione non conosciuti nella letteratura prima del 1930.

Emendamento 448
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***m bis) i metodi e le tecniche di selezione
con cui la varietà è stata ottenuta.***

Or. en

Motivazione

I costitutori biologici e alcuni utilizzatori finali rifiutano determinate tecniche di selezione (ad esempio la fusione di protoplasti o la maschiosterilità citoplasmatica). Per garantire la libertà di scelta, i metodi di selezione devono essere trasparenti.

Emendamento 449
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che stabiliscono altri elementi da includere nella domanda per particolari generi o specie relativi alle caratteristiche particolari delle varietà ad essi appartenenti.

soppresso

Or. en

Motivazione

La Commissione deve includere gli elementi importanti nell'atto di base e non negli atti delegati.

Emendamento 450

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che stabiliscono altri elementi da includere nella domanda per particolari generi o specie relativi alle caratteristiche particolari delle varietà ad essi appartenenti.

soppresso

Or. de

Emendamento 451

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 68

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 68

soppresso

Formato della domanda

La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, il formato della domanda di cui all'articolo 66. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

Or. de

Emendamento 452

Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 68

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, il formato della domanda di cui all'articolo 66. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Vi è un problema: gli attori nazionali sono soliti utilizzare moduli nazionali. Poiché gli operatori possono procedere all'iscrizione direttamente nel registro dell'Unione, l'introduzione di un formato unico per la domanda in tutti i paesi dell'UE costituirebbe una perdita di tempo e di denaro pubblico.

Emendamento 453
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) i requisiti relativi al contenuto di cui all'articolo 67;

a) i requisiti relativi al contenuto di cui all'articolo 67.

Or. en

Motivazione

Conseguenza della soppressione dell'articolo 68.

Emendamento 454
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il formato adottato a norma dell'articolo 68.

soppresso

Or. en

Motivazione

Conseguenza della soppressione dell'articolo 68.

Emendamento 455

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il formato adottato a norma dell'articolo 68.

soppresso

Or. de

Emendamento 456

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se la domanda non rispetta i requisiti di cui all'articolo 67 o il formato adottato a norma dell'articolo 68, l'autorità competente permette al richiedente di rendere la domanda conforme entro termini prestabiliti.

soppresso

Or. de

Emendamento 457
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se la domanda non rispetta i requisiti di cui all'articolo 67 **o il formato adottato a norma dell'articolo 68**, l'autorità competente permette al richiedente di rendere la domanda conforme entro termini prestabiliti.

Emendamento

2. Se la domanda non rispetta i requisiti di cui all'articolo 67, l'autorità competente permette al richiedente di rendere la domanda conforme entro termini prestabiliti.

Or. en

Motivazione

Conseguenza della soppressione dell'articolo 68.

Emendamento 458
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 70 – comma 1

Testo della Commissione

La data della domanda d'iscrizione è la data di presentazione presso l'autorità competente di una domanda che rispetta i requisiti di contenuto di cui all'articolo 67 **e di formato adottati a norma dell'articolo 68**.

Emendamento

La data della domanda d'iscrizione è la data di presentazione presso l'autorità competente di una domanda che rispetta i requisiti di contenuto di cui all'articolo 67.

Or. en

Motivazione

Conseguenza della soppressione dell'articolo 68.

Emendamento 459
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se a seguito dell'esame formale la domanda risulta conforme ai requisiti relativi al contenuto di cui all'articolo 67 e al formato adottato a norma dell'articolo 68, è effettuato un esame tecnico della varietà allo scopo di stilare una descrizione ufficiale.

Emendamento

1. ***La descrizione viene adeguata al tipo di varietà e al modo di riproduzione.*** Se a seguito dell'esame formale la domanda risulta conforme ai requisiti relativi al contenuto di cui all'articolo 67 e al formato adottato a norma dell'articolo 68, è effettuato un esame tecnico della varietà allo scopo di stilare una descrizione ufficiale. ***Le modalità con cui viene effettuato l'esame tecnico e stilata la descrizione ufficiale tengono conto del tipo di varietà e del modo di riproduzione.***

Or. en

Motivazione

Si deve garantire l'adeguamento dei requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità, come pure dei requisiti relativi alla descrizione ufficialmente riconosciuta. Ad esempio, per quanto concerne le specie in cui attualmente prevalgono gli ibridi, le varietà a impollinazione libera non devono essere oggetto di discriminazioni.

Emendamento 460
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se a seguito dell'esame formale la domanda risulta conforme ai requisiti relativi al contenuto di cui all'articolo 67 ***e al formato adottato a norma dell'articolo 68***, è effettuato un esame tecnico della varietà allo scopo di stilare una descrizione ufficiale.

Emendamento

1. Se a seguito dell'esame formale la domanda risulta conforme ai requisiti relativi al contenuto di cui all'articolo 67, è effettuato un esame tecnico della varietà allo scopo di stilare una descrizione ufficiale.

Motivazione

Conseguenza della soppressione dell'articolo 68.

Emendamento 461

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'esame tecnico di cui al paragrafo 1
verifica:

Emendamento

2. L'esame tecnico di cui al paragrafo 1
valuta:

Emendamento 462

James Nicholson

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) se del caso che la varietà presenti un valore agronomico e/o d'utilizzazione *soddisfacente*, a norma dell'articolo 58, paragrafo 1 *e un valore agronomico e/o d'utilizzazione sostenibile a norma dell'articolo 59, paragrafo 1.*

Emendamento

b) se del caso che la varietà presenti un valore agronomico e/o d'utilizzazione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1.

Motivazione

Conseguenza degli emendamenti volti a introdurre un unico tipo di valore agronomico e/o d'utilizzazione.

Emendamento 463

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Il richiedente può, previa domanda alle autorità competenti, eseguire l'esame tecnico, o parte di esso in conformità di quanto disposto all'articolo 73 e dei requisiti di cui all'articolo 74.

Emendamento

L'autorità competente può consentire al richiedente o a qualsiasi persona giuridica che agisce per conto di quest'ultimo di eseguire l'esame tecnico, o parte di esso, in conformità di quanto disposto all'articolo 73 e dei requisiti di cui all'articolo 74.

Or. en

Emendamento 464

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Su domanda del richiedente all'autorità competente, l'esame tecnico viene effettuato in condizioni climatiche specifiche nello Stato membro per cui è responsabile l'autorità competente.

Or. en

Motivazione

L'autorità competente deve garantire che, qualora l'esame tecnico non possa essere effettuato dal richiedente stesso, esso abbia luogo in condizioni climatiche identiche a quelle presenti nella regione in cui la varietà è stata ottenuta e sarà commercializzata. In caso contrario, infatti, le varietà a impollinazione libera sarebbero ingiustamente e gravemente svantaggiate nel quadro dell'esame tecnico.

Emendamento 465

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Qualora sia già disponibile una descrizione ufficiale della varietà stilata dall' Agenzia o da un' autorità competente, l' autorità competente decide che l' esame tecnico di cui al paragrafo 1 non è necessario.*

Emendamento

4. *Laddove l' Agenzia o un' altra autorità competente abbia accettato il risultato degli esami della distinguibilità, dell' omogeneità e della stabilità, l' autorità competente non richiede l' esame tecnico di cui al paragrafo 2, lettera a).*

Or. en

Emendamento 466
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. *In deroga al paragrafo 4, l' autorità competente può decidere che l' esame tecnico di cui al paragrafo 1 è necessario nel caso di una varietà la cui iscrizione è richiesta a norma dell' articolo 57, paragrafo 1, lettera b).*

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

In base al paragrafo in esame, l' autorità competente può decidere che una varietà iscritta nel registro e successivamente cancellata debba essere esaminata una seconda volta ai fini dell' iscrizione (esame della distinguibilità, dell' omogeneità e della stabilità ed eventualmente del valore agronomico e/o di utilizzazione). Si tratta di uno spreco di risorse, in quanto non vi sono motivi di supporre che le caratteristiche di una varietà siano cambiate.

Emendamento 467
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In deroga al paragrafo 4, l'autorità competente può decidere che l'esame tecnico di cui al paragrafo 1 è necessario nel caso di una varietà la cui iscrizione è richiesta a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è giustificabile né logico che l'iscrizione o la conservazione di altre varietà iscritte in base a una descrizione ufficialmente riconosciuta debbano essere soggette a esame tecnico.

Emendamento 468

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In deroga al paragrafo 4, l'autorità competente può decidere che l'esame tecnico di cui al paragrafo **1** è necessario nel caso di una varietà la cui iscrizione è richiesta a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento

5. In deroga al paragrafo 4, l'autorità competente può decidere che l'esame tecnico di cui al paragrafo **2, lettera b)**, è necessario nel caso di una varietà la cui iscrizione è richiesta a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 469
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 73

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. it

Emendamento 470

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 73

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. de

Emendamento 471

Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 73

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

Motivazione

L'autorità competente dovrebbe continuare a essere responsabile dell'esame tecnico.

Emendamento 472

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il richiedente può svolgere l'esame

1. Il richiedente, *o un'altra persona*

AM\1014646IT.doc

109/111

PE526.154v01-00

tecnico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, o parte di esso, soltanto se autorizzato dall'autorità competente. ***L'esame tecnico a cura dal richiedente va svolto in locali appositi, destinati a tale scopo.***

giuridica che agisce per conto dello stesso, può svolgere l'esame tecnico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, o parte di esso, soltanto se autorizzato dall'autorità competente.

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di delegare tale compito ad altre persone giuridiche diverse dal richiedente.

Emendamento 473

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 73 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Prima di concedere l'autorizzazione allo svolgimento dell' esame tecnico, l'autorità competente sottopone ad audit i locali e l'organizzazione del richiedente. L'audit verifica che i locali e l'organizzazione siano idonei allo svolgimento dell'esame tecnico per quanto riguarda:

Emendamento

2. Prima di concedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'esame tecnico, l'autorità competente, ***o un organismo delegato,*** sottopone ad audit i locali e l'organizzazione del richiedente ***o della persona giuridica che agisce per conto dello stesso.*** L'audit verifica che i locali e l'organizzazione siano idonei allo svolgimento dell'esame tecnico per quanto riguarda:

Or. en

Emendamento 474

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) la conformità ai requisiti di

Emendamento

a) la conformità ai requisiti di

distinguibilità, omogeneità e stabilità di cui
agli articoli 60, 61 e 62;

distinguibilità, omogeneità e stabilità di cui
agli articoli 60, 61 e 62; *oppure*

Or. en